



**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni
2020-2022**

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

A.N.AC.	Autorità Nazionale Anticorruzione
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
C.N.C.U.	Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
D.D.	Determina Dirigenziale
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
D. L.	Decreto Legge
D.LGS.	Decreto Legislativo
L.	Legge
L.R.	Legge Regionale
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.F.	Piano Triennale della Formazione
PTPCT/PTP C	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.T.I.	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
U.P.D.	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
G.D.P.R.	General Data Protection Regulation <i>ossia</i> Regolamento UE 2016/679
D.P.O.	Data Protection Officer <i>ossia</i> Responsabile della protezione dei dati personali

Premessa

L'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) rappresenta un punto di svolta all'interno del nostro ordinamento giuridico.

Per la prima volta infatti, si configura un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, in un'accezione ampia che supera le tradizionali fattispecie criminali rilevanti ai fini della responsabilità penale e contempla le molte distorsioni dell'azione amministrativa che possono aver luogo nel corso dell'esercizio dei pubblici poteri e cagionare forme di cattiva amministrazione a nocimento dell'interesse pubblico, della cittadinanza e dell'intero sistema economico.

La legge 190 rappresenta la prima vera implementazione, da parte del legislatore, nazionale dei principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, successivamente ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116 nonché della Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999, ratificata con la legge 28 giugno 2012, n.110.

Lo strumento principale previsto dalla legge 190/2012 è il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT (poi ANAC) con delibera 11 settembre 2013, n. 72, che costituisce un atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni, individua i principali rischi di corruzione ed i relativi rimedi, contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti al PNA, l'ultimo con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019.

Con la modifica normativa introdotta dall'art. 10 del d. lgs. 97/2016 le Pubbliche Amministrazioni approvano un piano anticorruzione che contiene al suo interno anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che elenca i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal decreto sulla trasparenza.

Gli obiettivi del Piano anticorruzione sono quelli di

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali finalità si realizzano attraverso la puntuale individuazione delle attività connotate da un più elevato rischio di corruzione; relativamente a tali attività sono previste misure di formazione, procedure attuative e meccanismi di controllo delle decisioni idonei a ridurre significativamente la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi.

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono state individuate nei Piani Nazionali Anticorruzione e sono state sempre più ampliate.

L'ultimo PNA, quello del 2019, individua le seguenti aree:

- acquisizione e gestione del personale;
- contratti pubblici;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- gestione dei rifiuti;
- procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione;
- regolazione in ambito sanitario;
- governo del territorio.

INDICE

1. Analisi del contesto	Pg. 7
1.1 Contesto normativo	Pg. 7
1.2 Contesto esterno	Pg. 9
1.3. Contesto interno	Pg. 17
2. Obiettivi	Pg. 17
3. Soggetti coinvolti e compiti	Pg. 18
3.1 Attori interni all'amministrazione	Pg. 19
3.2 Attori esterni all'amministrazione	Pg. 24
4. Procedura di adozione del P.T.P.C.T.	Pg. 25
5. La valutazione del rischio	Pg. 25
6. Misure di prevenzione	Pg. 26
6.1. Azioni e misure di prevenzione della corruzione	Pg. 27
6.1.1 Trasparenza	Pg. 28
6.1.2 Ulteriori obblighi di trasparenza (L. 124/2017)	Pg. 36
6.1.3 Codice di comportamento	Pg. 38
6.1.4 Rotazione del personale	Pg. 39
6.1.5 Obbligo di astensione	Pg. 42
6.1.6 Conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali	Pg. 44
6.1.7 Inconferibilità ed incompatibilità	Pg. 45
6.1.8 Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors)	Pg. 46
6.1.9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	Pg. 48
6.1.10 La disciplina del whistleblowing	Pg. 49
6.1.11 Formazione del personale e dei soggetti coinvolti	Pg. 52
6.1.12 Protocolli di legalità o Patti di integrità	Pg. 53
6.1.13 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano	Pg. 54
6.2 Misure di prevenzione ulteriori	Pg. 54
6.2.1 Sottoscrizione degli atti e visto di controllo	Pg. 54
6.2.2 Integrazione delle commissioni formate per l'aggiudicazione di lavori, servizi forniture o per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti privati	Pg. 54
6.2.3 Avvicendamento del personale addetto ad ispezioni e controlli	Pg. 55
6.2.4 Monitoraggio sulla Programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti e servizi	Pg. 55
6.2.5 Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità	Pg. 56
6.2.6 Area "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"	Pg. 56
6.2.7 Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società e negli enti controllati, partecipati o a cui siano affidate attività di pubblico	Pg. 56

interesse	
7. Normativa in materia di antiriciclaggio	Pg. 60
8. Pubblicità del Piano	Pg. 61
9. Relazioni del Responsabile Anticorruzione	Pg. 62
10. Programma per la Trasparenza	Pg. 62

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.1. Il contesto normativo

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella dell'analisi del contesto, sia interno all'amministrazione, sia esterno.

La legislazione in materia di prevenzione della corruzione trae i suoi principi ispiratori dall'ampia dottrina e dalla disciplina in materia di anticorruzione di origine internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ONU, Unione Europea): fra i tanti atti e risoluzioni citiamo la Convenzione dell'ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge n. 116/2009, la Convenzione civile sulla corruzione - siglata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 112/2012, la Recommendation on Public Integrity che sostituisce la Recommendation on Improving Ethical Conduct in the Public Service (1998), della quale sviluppa ulteriormente i contenuti, rafforzando il presidio dei temi dell'integrità e della trasparenza e portando a frutto le più recenti esperienze e lezioni apprese a livello internazionale nel settore.

Con l'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, sono state potenziate e implementate le esistenti misure di contrasto ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, attraverso:

- il rafforzamento delle misure di tipo repressivo;
- l'introduzione nell'ordinamento di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e specifico sugli ambiti potenzialmente più a rischio di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione;
- la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole per creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il quadro normativo delineato dalla legge 190/2012 introduce un sistema organico di prevenzione della corruzione, caratterizzato dall'articolazione del processo di attuazione delle strategie di prevenzione sia a livello nazionale, sia a livello decentrato, coinvolgendo ogni amministrazione pubblica, chiamata a provvedere allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La legge 190/2012 infatti pone, all'art. 2, la clausola di invarianza della spesa e, pertanto, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le principali disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione sono le seguenti:

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento funzione pubblica: “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica: “D.Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della Trasparenza”.
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sancita dalla Conferenza unificata in data 24 luglio 2013.
- Piano Nazione Anticorruzione, approvato con delibera A.N.AC n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, che definisce le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, a livello nazionale e decentrato, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare 14 febbraio 2014, n. 1/2014 “Ambito soggettivo ed obiettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate”.
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/5/2014: “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- Delibera dell’ANAC 3 agosto 2016, n. 831 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
- Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1208 del 22 Novembre 2017.
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.
- Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato con i seguenti atti normativi regionali:

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13 luglio 2015;
- Piano di prevenzione della Corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1-191 del 4 agosto 2014;
- Piano di prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1518 del 4 giugno 2015;
- Piano di prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1-4209 del 21 novembre 2016;
- Piano di prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-6311 del 28 dicembre 2017;
- Piano di prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018;
- Piano di prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-8910 del 16 maggio 2019.

1.2. Contesto esterno

La corruzione in Italia

Il Rapporto dell’Anac “La corruzione in Italia 2016-2019” analizza i provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nel periodo 2016-2019 e fornisce un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Gli elementi tratti dalle indagini penali possono fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata ed i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l’elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le Regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state infatti emesse 117 ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate al settore degli appalti.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di pulizia), equivalente al 13% del totale.

Alcune delle peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno sono:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale;
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

Per quel che riguarda la Pubblica Amministrazione, nel periodo in esame sono stati 207 i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per corruzione (circa la metà dei soggetti coinvolti), tra i quali 46 dirigenti, ai quali ne vanno aggiunti altrettanti tra funzionari e dipendenti più 11 Rup (responsabile unico del procedimento).

Le forme di condizionamento dell'apparato pubblico più estese e pervasive si registrano prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale.

Nel periodo di riferimento 47 politici sono stati indagati (23% del totale); di questi, 43 sono stati arrestati: 20 sindaci, 6 vice-sindaci, 10 assessori (più altri 4 indagati a piede libero) e 7 consiglieri.

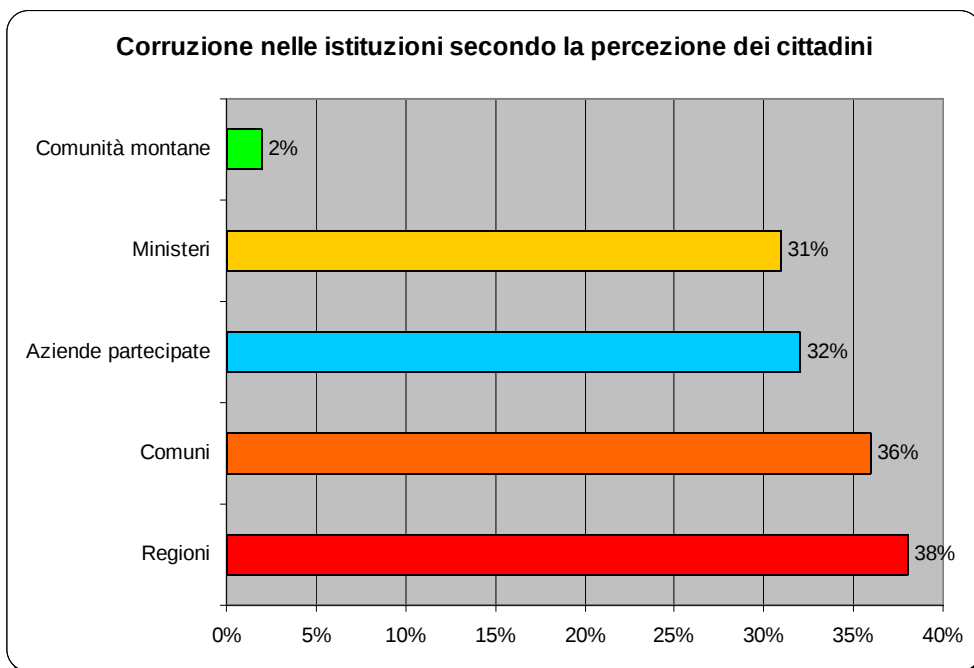
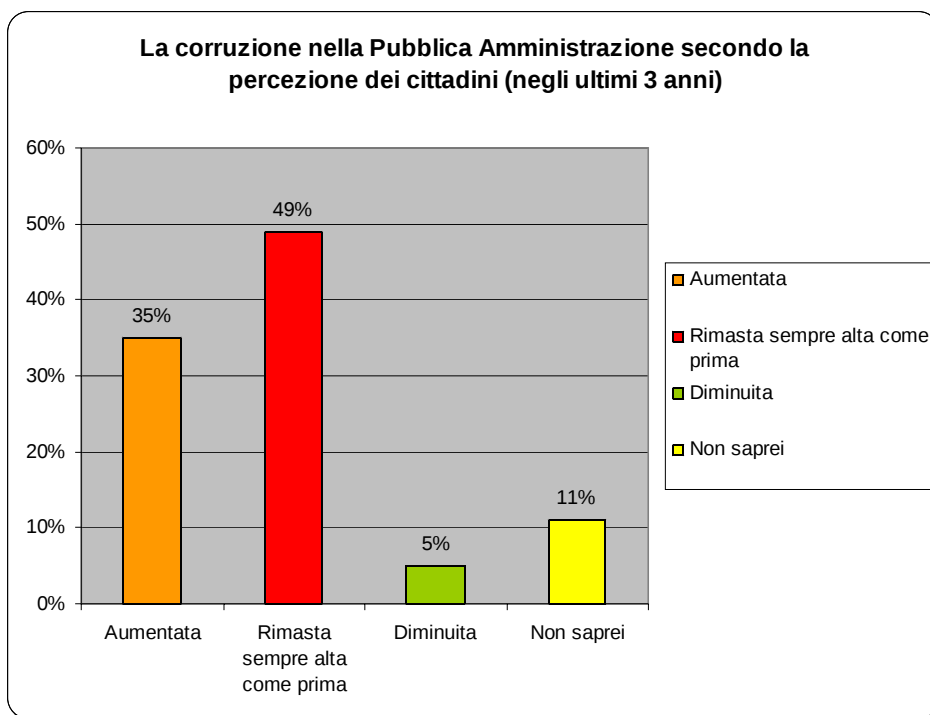
I Comuni rappresentano dunque gli enti maggiormente a rischio, come si evince anche dalla disamina delle amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione: dei 152 casi censiti, 63 hanno avuto luogo proprio nei municipi (41%), seguiti dalle le società partecipate (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l'11% del totale).

Per quanto riguarda l'oggetto della corruzione, il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

Contemporaneamente però si manifestano nuove forme di corruzione: il posto di lavoro si configura come nuova contropartita della corruzione, soprattutto al Sud: l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corruttore è stata riscontrata nel 13% dei casi.

A seguire, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, regalie (7% degli episodi), benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernottamenti, ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria,

giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.



I settori più a rischio: lavori pubblici, sanità e urbanistica
Settori della pubblica Amministrazione percepiti a più alto rischio dai cittadini

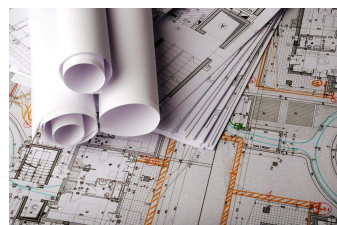
70%
LAVORI PUBBLICI



53%
SANITA'



48%
**URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE**



37%
FONDI EUROPEI



30%
EDILIZIA PRIVATA



16%
AMBIENTE



ALTRI SETTORI CON % INFERIORI: Commercio 11%; Sociale 8%, Formazione 7%; Turismo 4%; Cultura 3%; Nessuno di questi 1%; Non saprei 12%

I dati riportanti nei grafici sopra riprodotti sono stati presentati dal prof. Enzo Rizzo nel corso della Giornata della Trasparenza 2019

La sicurezza

I dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al periodo agosto 2018-luglio 2019 evidenziano in generale una diminuzione dei reati commessi in Italia¹.

In particolare: gli omicidi sono diminuiti del 14% (passando da 357 a 307), le rapine sono diminuite del 16,2% (passando da 29.570 a 24.773), i furti sono diminuiti del 11,2 % (passando da 1.226.550 a 1.089.711).

Per quanto riguarda le truffe si è registrata una diminuzione del 2,1% (passando da 122.378 a 119.776), ma contemporaneamente sono aumentate del 1,2% le truffe a danno degli anziani, che sono passate da 19.120 a 19.343.

Nell'anno preso in esame dal Ministero dell'Interno sono diminuite del 13% le denunce per stalking (passando da 14.633 a 12.733) mentre è aumentata la violenza in ambito familiare: gli ammonimenti del Questore per violenza domestica sono aumentati del 76% (passando da 666 a 1.172).

In merito alla criminalità organizzata, la Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio- giugno 2018 contiene un paragrafo, qui di seguito riportato, relativo alla criminalità organizzata in Piemonte.

La presenza della criminalità organizzata mafiosa in Piemonte è risalente nel tempo e si caratterizza, innanzitutto, per uno storico radicamento della 'ndrangheta, favorito dal fenomeno migratorio meridionale degli anni '50.

Tale insediamento, concentrato principalmente nel capoluogo e nella relativa provincia, ha prodotto il modello operativo dei territori di origine, reggino e vibonese, connotato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.

L'organizzazione criminale ha evidenziato interesse per i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con una conseguente creazione di attività imprenditoriali, connesse all'edilizia ed alla movimentazione della terra e degli inerti, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti. Parallelamente è stata praticata l'usura, le estorsioni, l'accaparramento di appalti pubblici e il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi. Più di recente, gli stessi gruppi delinquenziali hanno affinato le loro capacità operative specializzandosi nella gestione delle sale da gioco illegali e degli apparati videopoker.

Negli ultimi anni le operazioni "Crimine" (2010), "Minotauro" (2011), "Maglio" (2011), "Colpo di Coda" (2012), "Esilio" e "Val Gallone" (2013), "San Michele" (2014) hanno dato puntualmente conto dell'esatta riproduzione, nell'area delle strutture criminali reggine e vibonesi, con la presenza di autonomi locali attivi nella gestione di affari economici illeciti.

Proprio nell'ambito del processo conseguente all'operazione "Minotauro", il 20 aprile 2018 la Corte d'Appello di Torino, in sede di riesame della posizione di alcuni imputati conseguente al rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per associazione di tipo mafioso, riformulando, per due soggetti, la contestazione originaria di scambio elettorale politico-mafioso in quello di corruzione elettorale (ex art. 96 DPR n. 361/1957). Anche nel 2° semestre 2018 l'azione investigativa e preventiva della DIA e delle Forze di polizia ha dato conto dell'operatività dei sodalizi calabresi in Piemonte.

Nel mese di febbraio 2019, dagli ulteriori sviluppi investigativi dell'operazione "Big Bang", i Carabinieri hanno eseguito una misura restrittiva nei confronti di 2 soggetti, ritenuti colpevoli di

¹ I dati confrontano i reati commessi nel periodo agosto 2018-luglio 2019 con quelli commessi nel periodo agosto 2017-luglio 2018.

associazione di tipo mafioso, estorsione in danno di alcuni imprenditori torinesi, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità mafiose. Contestualmente, due locali (un bar ed un ristorante) di Torino ed una pizzeria di Bardonecchia (TO) sono stati sottoposti a sequestro.

Ad aprile, a Brandizzo (TO), 4 torinesi sono stati colpiti da una misura restrittiva, eseguita dai Carabinieri, per un tentativo di estorsione in danno di un artigiano operante nel settore edile, perpetrato anche mediante l'esplosione intimidatoria di numerosi colpi di una pistola illecitamente detenuta contro l'abitazione della vittima, sita in provincia di Novara.

Ancora, nel mese di maggio, nell'ambito dell'operazione "Barbarossa", i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Brescia e Savona, nei confronti di 26 soggetti.

L'indagine ha permesso di individuare un sodalizio criminale, costituente un vero e proprio locale di 'ndrangheta, con ruoli di vertice e procedure interne di affiliazione, con sede ad Asti, ma operativo anche in aree limitrofe. Agli indagati, oltre al reato associativo, sono state contestate plurime condotte estorsive in danno di imprenditori delle province di Asti e Cuneo, traffico d'armi (provento di furto in territorio astigiano, destinate anche ad altre compagini 'ndranghetiste), traffico di stupefacenti, un omicidio, due tentati omicidi ed una rapina. Veniva accertata, altresì, l'infiltrazione in diverse attività economiche astigiane operanti nel settore edile, agricolo-commerciale e sportivo.

Sempre nel mese di maggio, nell'ambito dell'operazione "Santa Cruz", a Reggio Calabria, Domodossola (VB), Milano, Gallarate e Busto Arsizio (VA), la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 13 soggetti ritenuti responsabili di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nella Val d'Ossola e nel confinante territorio elvetico. Le indagini hanno evidenziato l'esistenza di collegamenti con la Calabria, ove sono stati peraltro effettuati sequestri di sostanze stupefacenti.

Ancora, nel mese di maggio, nell'ambito dell'operazione "The Hole", i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 23 soggetti, accusati di traffico di stupefacenti, ricettazione, intestazione fittizia di beni, porto e detenzione illegale di armi e munizioni.

Di rilievo anche l'azione ablativa conclusa nel primo semestre 2018. Nel mese di marzo, la DIA ha eseguito la confisca del patrimonio di un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, deceduto nel 2013: l'uomo, legato da vincoli di parentela con un soggetto già condannato per associazione di tipo mafioso, aveva nel tempo intrecciato amicizie in ambienti politici locali, che gli avevano consentito di acquisire conoscenze e appoggi finalizzati agli interessi del sodalizio criminale.

L'indagine patrimoniale della DIA ha evidenziato, tra l'altro, l'intestazione fittizia di beni in ambito familiare ed il reimpiego dei proventi illeciti (a partire dagli anni '70 e fino alla data del suo arresto nel 2011) ed ha riguardato 2 villini, 3 abitazioni, 3 autorimesse ed 1 magazzino, tutti in Cuornegò, ed 1 immobile in Pont Canavese, per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro.

La Corte di Cassazione ha disposto la confisca definitiva di beni, per un valore complessivo di oltre 900 mila euro, nei confronti di un soggetto tratto in arresto nel giugno 2011, nell'ambito dell'operazione "Minotauro" e condannato con sentenza passata in giudicato.

In ultimo, a giugno, la DIA ha proceduto alla confisca di beni nei confronti di una persona condannata, con sentenza passata in giudicato, a 7 anni e 4 mesi di reclusione, per associazione di tipo mafioso nell'ambito della nota inchiesta "Crimine-Infinito" (2010).

Il soggetto, nonostante la condanna, sebbene si trovasse agli arresti domiciliari, continuava a riciclare i proventi di origine illecita, tra il Piemonte e la Calabria, utilizzando numerose società a lui riconducibili. Tale ricostruzione, nel 2015, aveva fornito gli elementi utili affinché fosse tratto in arresto dalla DIA, nell'ambito dell'operazione "Panamera". Tra i beni confiscati figurano 4 società ed oltre 30 veicoli (tra camion e autovetture), per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.

Per quanto concerne le altre matrici mafiose nazionali va rilevato che, mentre negli anni '90 Cosa Nostra era sensibilmente presente sul territorio piemontese, oggi non si registrano presenze

strutturate e né, allo stato, le risultanze investigative consentono di ipotizzarne una rigenerazione o collaborazioni sinergiche con malavitosi di diversa matrice.

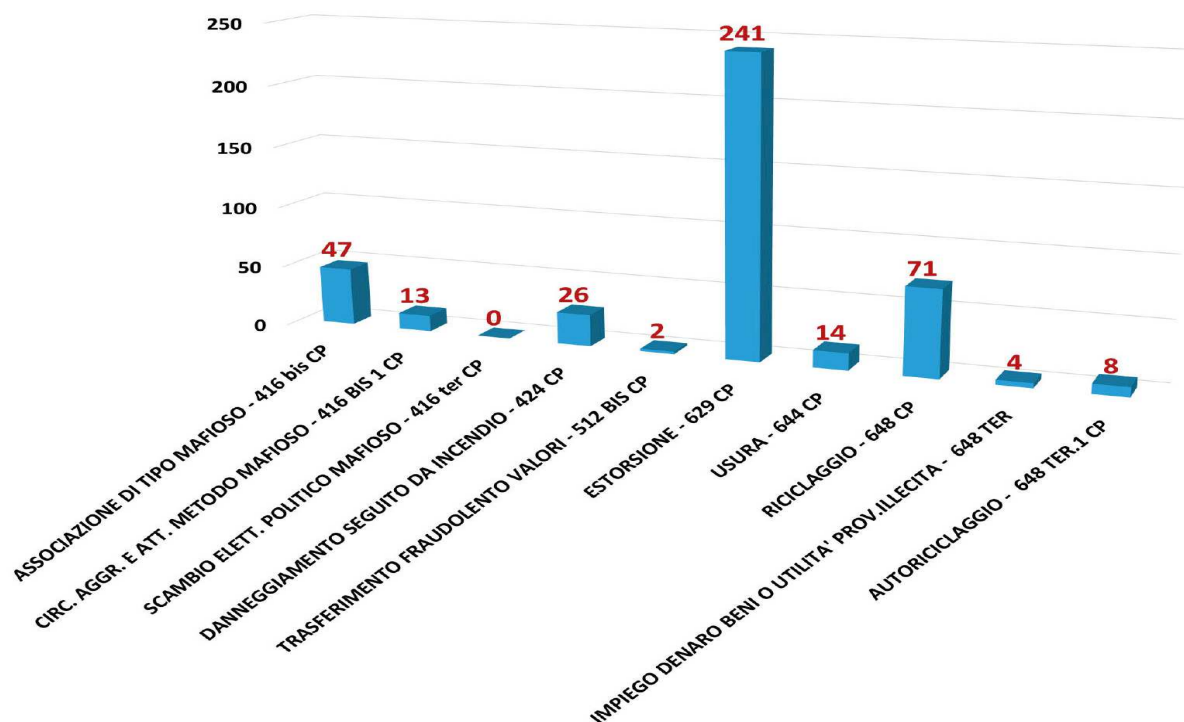
Nel semestre è stato registrato solo l'arresto di 2 siciliani, trovati in possesso di significative quantità di stupefacenti.

Del tutto sporadica risulta la presenza di soggetti legati ai clan camorristici, pugliesi e lucani nel territorio piemontese.

Non mancano, infine, evidenze circa l'operatività di sodalizi di matrice nigeriana, albanese, romena e magrebina: il traffico di sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione sono i settori illeciti maggiormente perseguiti, mentre per i reati contro il patrimonio spicca l'azione dei gruppi criminali dell'est Europa, talvolta esercitata con violenza sulle persone.

Con particolare riferimento al traffico di stupefacenti, specie quello di cocaina, un ruolo di primo piano viene svolto dalla criminalità nigeriana, che trova proprio dal narcotraffico e dallo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali un'importante occasione di guadagno. Ne è esempio quanto emerso nell'ambito dell'operazione "White Wheels", conclusa nel febbraio 2018 dalla Polizia di Stato di Asti con l'esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 17 soggetti di nazionalità nigeriana, tunisina ed italiana, tutti responsabili di aver creato una rete di spaccio di sostanze stupefacenti provenienti dalle "piazze" di Torino e Milano.

Il grafico che segue evidenzia i reati sintomatici di criminalità organizzata registrati in Piemonte nel primo semestre del 2018.



Il quadro economico generale

Uno sguardo all'andamento del mercato del lavoro del 2019 non può non considerare la normativa introdotta dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, cd. "reddito di cittadinanza"; strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, che viene erogato per un periodo massimo di 18 mesi, eventualmente rinnovabile.

Il beneficio economico previsto è rivolto a cittadini italiani o dell'Unione Europea, stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.

Il richiedente deve risultare residente in Italia da almeno 10 anni, e in modo continuativo nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, nonché per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

Il sostegno economico che viene riconosciuto al richiedente varia in base alla composizione e condizione economica della famiglia.

L'ammontare del beneficio è calcolato sulla base delle informazioni contenute nella domanda ed è composto da una parte a integrazione del reddito familiare più un contributo per l'affitto o per il mutuo.

L'importo può arrivare a:

un massimo di 6.000 euro annui, più, in caso di locazione, un'integrazione non superiore a 3.360 euro annui;

un massimo di 6.000 euro annui più, in caso di mutuo, un'integrazione non superiore a 1.800 euro annui.

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, deve inoltre possedere redditi e patrimoni entro determinati limiti. La misura economica è volta ad accompagnare gli interessati sino all'occupazione, e infatti i beneficiari sono tenuti ad accettare un'offerta di lavoro che risponda ai seguenti requisiti:

- essere a tempo indeterminato, o con contratto a termine della durata di almeno tre mesi, a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% dell'ultimo contratto di lavoro;

- garantire una retribuzione superiore a 858 euro,

- nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio la prima offerta di lavoro è ritenuta congrua se il luogo di lavoro dista non più di 100 Km dalla residenza del titolare del reddito, o se è comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; per una seconda offerta la distanza massima aumenta a 250 Km; nel caso di una terza offerta si prende in considerazione l'intero territorio italiano.

Decorsi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, la distanza massima tra residenza del beneficiario e luogo di lavoro è pari a 250 Km fin dalla prima offerta; nel caso in cui il beneficio venga rinnovato dopo 18 mesi di fruizione, la ricerca di lavoro si estende all'intero territorio nazionale.

Chi non comunica variazioni del reddito o del patrimonio, o chi non fornisce informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio, è punibile con la reclusione da 1 a 3 anni. Nel caso di condanna, il beneficio percepito dovrà essere restituito integralmente.

Il reddito di cittadinanza in Piemonte

La modalità di applicazione del reddito di cittadinanza scelta dalla Giunta regionale del Piemonte si è basata su un approccio multidisciplinare che, sul modello del reddito di inclusione, consente di integrare politiche occupazionali e socio-assistenziali, indirizzando i nuclei famigliari e i loro

componenti ai servizi di cui hanno più bisogno.

Secondo questa impostazione, condivisa con Anci Piemonte e con la Consulta dei soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, gli aspetti riguardanti il lavoro sono gestiti dai Centri per l'impiego, quelli per l'inclusione sociale dai Comuni e dai loro consorzi.

I potenziali beneficiari sono stati stimati in 116.000 nuclei famigliari e 250.000 individui. Di questi, il 24,8% (circa 62.000 persone) avrebbe le caratteristiche per essere preso in carico dai servizi per il lavoro, il 50,3% (quasi 126.000 persone) dovrebbe essere indirizzato ai servizi sociali, il 24,9% (oltre 62.000 persone) sarebbe esente da ogni obbligo perché titolare della pensione di cittadinanza, con carichi famigliari di cura, occupato a basso reddito o frequentante corsi di formazione.

Questa elevata platea di potenziali beneficiari ha portato la Regione a scegliere di valorizzare l'esperienza di gestione delle precedenti misure di contrasto alla povertà, facendo ricorso a equipe multidisciplinari composte da operatori del Centri per l'impiego e da assistenti sociali, in grado di valutare le caratteristiche di ogni persona e invitarla a presentarsi al Centro per l'impiego per la sottoscrizione del "Patto per il lavoro", se le esigenze sono di carattere unicamente lavorativo, oppure ai servizi sociali per l'adesione al "Patto per l'inclusione sociale" se i bisogni sono più complessi. Nel 2019 il sussidio è stato richiesto da oltre 44.000 nuclei famigliari, dati che collocano il Piemonte al settimo posto in Italia per numero di domande dopo Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, Puglia e Calabria. Al 31/12/2019 i richiedenti convocati al fine di esaminare la richiesta erano 33.164 e di questi 21.221 hanno concluso i patti di servizi. Infine, si segnala che i navigator che operano in Piemonte sono circa 160.

1.3. Contesto interno

Con l'avvio della nuova legislatura regionale, la Giunta regionale ha disposto una parziale riorganizzazione delle Direzioni e dei Settori che è stata avviata con l'approvazione della D.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439 recante "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i."

La struttura attraverso la quale opera la Regione Piemonte è caratterizzata da un'organizzazione interna di particolare complessità.

A seguito dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione, le Direzioni, strutture apicali della Giunta regionale sono 10, articolate in 108 Settori, che costituiscono le strutture organizzative di natura dirigenziale.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione costituisce una struttura autonoma, non incardinata in alcuna Direzione Regionale.

I dipendenti di ruolo della Giunta Regionale al 31 dicembre 2019 sono 2857, di cui 101 dirigenti.

2. OBIETTIVI

Il Piano di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 si propone quale strumento di definizione e attuazione di tutte quelle misure capaci di rafforzare i principi di trasparenza, legalità e correttezza nella gestione delle attività svolte dall'amministrazione, per contrastare il fenomeno della corruzione, nel quale sono compresi, come osservato anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, "tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività dell'amministrazione pubblica, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati di qualsiasi genere".

Tali situazioni ricomprendono, pertanto, non solo l'intera molteplicità dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale), ma anche le situazioni dalle quali

emerge un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati e quindi impropri delle funzioni attribuite.

Si conferma la definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, e coincidente con la **“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni** (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) **devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.**

Gli obiettivi strategici del presente Piano Anticorruzione, anche per il triennio 2020-2022, sono riassumibili nei seguenti:

- ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- promuovere la cultura della legalità, dell'etica pubblica e delle buone pratiche.

I commi 5 e 9 dell'art. 1 della legge 190/2012 specificano ulteriormente le esigenze a cui deve rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione:

- individuare le attività, tra le quali quelle indicate all'art.1, comma 16 della stessa legge, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, con l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- prevedere per tutto il personale, ed in particolar modo per i dipendenti degli uffici a più elevato rischio, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, sensibilizzando tutti i soggetti all'impegno attivo e costante nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel P.T.P.C. e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- prevedere un sistema di monitoraggio sui rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

3. SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione nel contesto della Regione Piemonte sono molteplici e partecipano alla predisposizione ed all'aggiornamento del P.T.P.C., nonché alla corretta applicazione della normativa in materia di lotta alla corruzione. Il contrasto deve avere ad oggetto tutti gli atti ed i comportamenti che, seppure non integranti figure di reato, contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Tali soggetti si possono suddividere in due tipologie:

Attori Interni all'amministrazione:

Organo di indirizzo politico (la Giunta Regionale)

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Direttori regionali quali referenti per la Prevenzione della Corruzione

Responsabile della Protezione dei Dati (RDP)
Referenti di Direzione in materia di Trasparenza
Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)
Personale della Regione Piemonte

Attori esterni all'amministrazione:

Nucleo di valutazione
Stakeholders

3.1. Attori Interni all'amministrazione

Organo di indirizzo politico (la Giunta Regionale)

La normativa attribuisce importanti compiti agli organi di indirizzo; la Giunta regionale è tenuta a:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Il Piano Nazionale Anticorruzione elenca, a titolo esemplificativo, alcuni obiettivi strategici:

- l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione per l'attuazione della citata normativa.

Il ruolo del responsabile è stato poi rafforzato dal d. lgs. 97/2016 che gli ha attribuito anche la funzione di Responsabile della trasparenza.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni ha approfondito vari aspetti della disciplina relativa ai poteri ed alle funzioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

In particolare sono stati oggetto di analisi:

- i criteri di scelta;
- i requisiti soggettivi necessari per il conferimento e il mantenimento dell'incarico e, in particolare, quello della c.d. condotta integerrima;
- le condizioni di indipendenza, autonomia e supporto necessari a garantire a tale soggetto effettività nello svolgimento del ruolo.

L'Anac nella delibera 840/2018 («Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)» ha esaminato attribuzioni e poteri del RPCT, nonché profili relativi al coordinamento tra le attività del RPCT e quelle delle altre strutture dell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- elabora annualmente la proposta del Piano triennale della prevenzione della corruzione, ne propone l'aggiornamento, ne verifica l'efficace attuazione e l'idoneità e ne cura altresì la diffusione;
- raccoglie, valuta ed esamina le informazioni pervenute dai Referenti e/o dai soggetti interni ed esterni coinvolti nelle politiche anticorruzione al fine della corretta applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- individua, di concerto con la direzione competente, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità e individua, sulla base delle comunicazioni dei Referenti, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione del personale operante in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013 e segnala i casi di possibili violazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla legge 215/2004 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- cura la divulgazione del codice di comportamento nell'ambito dell'amministrazione, ne monitora annualmente l'attuazione, provvede a pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito istituzionale, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013;
- pubblica annualmente sul sito istituzionale, nei termini previsti da Anac, una relazione recante i risultati dell'attività e la trasmette all'Organo di indirizzo politico.

Tra i compiti sopraelencati riveste particolare importanza la predisposizione del P.T.P.C.T e, soprattutto, l'aggiornamento annuale dello stesso, che deve tenere conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, che modificano compiti e finalità e che modificano l'organizzazione dell'Amministrazione;
- ricognizione di ulteriori rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- nuovi indirizzi diramati dall'Organo di indirizzo politico;
- nuovi indirizzi o direttive emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'A.N.AC., dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali;
- esiti delle consultazioni interne ed esterne.

Il Responsabile, nell'attività di predisposizione, aggiornamento e gestione del P.T.P.C.T, si avvale in via stabile delle risorse umane assegnate al Settore Trasparenza e Anticorruzione e del supporto dei referenti per la trasparenza e l'anticorruzione, individuati all'interno di ogni direzione regionale.

Il presente Piano è stato redatto dalla dr.ssa Loredana Annaloro, Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione da Aprile 2019.

I Direttori regionali quali referenti per la prevenzione della corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, in considerazione dell'articolazione organizzativa dell'ente, conferma quanto già previsto nei precedenti piani in merito all'individuazione, quali Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione, i

Direttori regionali, che collaborano con il Responsabile stesso. Quest'ultimo rimane, comunque, il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'ente e per l'accertamento delle eventuali responsabilità che dovessero derivarne.

I Direttori regionali, quali Referenti, curano, mediante un sistema articolato "a cascata", il coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti delle strutture regionali cui sono rispettivamente preposti, specialmente di quelli rientranti nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

I direttori possono comunque individuare dei propri collaboratori di supporto per assicurare la migliore attuazione del P.T.P.C.T. e per ottimizzare i rapporti con il Settore Trasparenza e Anticorruzione.

Le principali funzioni dei Referenti, oltre a quelle proprie del ruolo dei Direttori, sono:

- partecipare al processo di definizione e aggiornamento del P.T.P.C.T. e all'individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo, formulando eventuali proposte volte alla prevenzione del rischio;
- dare piena attuazione al presente Piano, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dal Responsabile anticorruzione e svolgere la conseguente attività informativa atta a fornire elementi e riscontri in ordine alle azioni intraprese, alle direttive impartite all'interno di ciascuna struttura ed al loro costante monitoraggio;
- fornire al Responsabile anticorruzione le informazioni necessarie per l'individuazione delle aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, comunicandogli i dati utili per la costante verifica e aggiornamento del P.T.P.C.T.;
- individuare e segnalare al Responsabile anticorruzione il personale che opera nelle strutture rientranti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, da inserire nei programmi formativi specifici;
- avanzare proposte per applicare la rotazione del personale esposto al rischio di corruzione e provvedere all'attuazione;
- dare tempestiva informazione al Responsabile anticorruzione di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura che possa avere effetti significativi sul P.T.P.C.T.;
- valutare le situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale.

Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO)

Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la precedente direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Regolamento (RGPD) del 24 maggio 2016, è entrato in vigore il 25 maggio 2018; nasce per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei dati personali con regole equivalenti a livello europeo, ed offrire un quadro di riferimento aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability).

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il Regolamento introduce strumenti nuovi tra i quali, particolare rilievo, rivestono: la nomina del Responsabile della protezione dei dati, l'istituzione del Registro dei trattamenti, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché, la comunicazione della violazione dei dati personali all'interessato da parte del titolare e del responsabile del trattamento (data breach).

Il Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di nominare il RPD ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali.

Con DGR 1-6847 del 18 maggio 2018 il Direttore Regionale dr. Paolo Frascisco è stato nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) della Giunta Regionale del Piemonte.

In considerazione del potenziale conflitto tra due diritti fondamentali, trasparenza e protezione dei dati personali, occorre garantire un adeguato bilanciamento tra due esigenze contrapposte: quella della full disclosure e della privacy.

Nel corso del 2019 sono stati attivati percorsi formativi proprio al fine di fornire un valido supporto a tutti i dipendenti per un corretto bilanciamento delle esigenze di trasparenza con i limiti disposti in materia di privacy.

Referenti di Direzione in materia di Trasparenza

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione svolge un'attività di supporto e supervisione in favore delle strutture regionali nell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza; a tal fine ogni direzione ha individuato i referenti della trasparenza che provvedono alla divulgazione all'interno dei settori delle comunicazioni trasmesse dal Settore Trasparenza. Oltre alla raccolta e, quindi, all'invio delle informazioni richieste dal Responsabile a ciascuna Direzione Regionale per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, registro degli accessi, ecc).

Il ruolo dei referenti della trasparenza è rafforzato con l'attribuzione a ciascuno di un obiettivo individuale nel piano di lavoro.

L'individuazione dei Referenti deve essere costantemente aggiornata in conseguenza delle dinamiche organizzative.

Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D) istituito, ai sensi dell'art. 55 bis del d. lgs. 165/2001, è collocato, per il ruolo della Giunta, presso il Settore "Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale" della Direzione della Giunta Regionale.

Il Responsabile dell'U.P.D, così come previsto dalla DGR n. 8-13594 del 22.3.2010, che ha modificato il provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 75-13015 del 30.12.2009, è il Direttore competente in materia di Risorse Umane.

Il responsabile dell'UPD provvede ai seguenti adempimenti:

- contestazione degli addebiti ed irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti di tutti i dipendenti e dei Dirigenti;
- contestazione degli addebiti ed irrogazione di tutte le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti assegnati agli uffici di comunicazione;
- contestazione degli addebiti ed irrogazione delle sanzioni per le infrazioni di cui all'art. 55 bis, comma 7, del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 55 sexies, comma 3, dello stesso decreto legislativo per i dirigenti del ruolo della Giunta.

L'UPD ha sempre svolto attività di consulenza e supporto ai Direttori e ai Dirigenti. Sono stati realizzati incontri formativi-informativi presso ciascuna Direzione dell'Ente, fornendo all'uopo idonea documentazione, appositamente predisposta, per una corretta applicazione normativa e procedurale della materia disciplinare.

Durante questi incontri particolare attenzione è stata posta alle novità introdotte in materia disciplinare dai decreti legislativi 75 e 118 del 2017 ed alle responsabilità dei pubblici dipendenti, specie con riferimento alla falsa attestazione della presenza in servizio (cd. furbetti del cartellino). Presso l'UPD della Regione Piemonte, nell'ottica di procedere con uniformità di trattamento a fronte di condotte identiche ed al fine di monitorare quei comportamenti che più frequentemente determinano la commissione di infrazioni disciplinari, è presente l'archivio relativo a tutte le infrazioni contestate ed alle relative sanzioni applicate.

Particolarmente rilevante il ruolo dell'UPD, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto da parte di tutti i dipendenti del Codice di comportamento approvato dalla Giunta Regionale con DGR 1-1717 del 13 luglio 2015.

Il personale della Regione Piemonte

I dirigenti della Regione Piemonte hanno l'obbligo di contrastare e prevenire i fenomeni corruttivi nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza.

I dirigenti, in particolare, attuano le seguenti misure preventive:

- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dai Referenti anticorruzione, per la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, e ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- partecipano al processo di definizione e aggiornamento del P.T.P.C.T. nonché all'individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo, formulando anche eventuali proposte volte alla prevenzione del rischio;
- vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento e sul rispetto delle norme in materia d'incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi esterni da parte dei propri collaboratori, ed avviano, in caso di illecito, il procedimento disciplinare e le segnalazioni di loro competenza all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti;
- comunicano periodicamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'elenco dei procedimenti conclusi nei termini previsti, nonché quello dei procedimenti per i quali non sia stato rispettato il termine, motivando in tal caso le ragioni del ritardo;
- comunicano tempestivamente gli atti di cui all'art. 8, comma 1, del d. lgs. 33/2013 e tutte le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto legislativo;
- osservano e vigilano sull'osservanza, da parte del personale della rispettiva struttura, delle misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della legge 190/2012), la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- monitorano i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

I dipendenti della Regione Piemonte, i collaboratori e tutti i titolari di contratti di lavori, servizi e forniture, sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T. la cui violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, costituisce illecito disciplinare;
- osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale approvato con DGR 1-1717 del 13 luglio 2015;
- segnalare tempestivamente al dirigente responsabile della struttura di appartenenza (ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e dell'art. 8 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) o al R.P.C.T. o all’A.N.A.C. eventuali comportamenti illeciti.

3.2 Attori esterni all’amministrazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 ha previsto un sempre maggior coinvolgimento degli organi politici nella formazione e attuazione dei Piani e degli Organismi Indipendenti di valutazione, chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

Nucleo di Valutazione

La Giunta Regionale del Piemonte, d’intesa con il Consiglio Regionale, ha proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione.

Tale nomina è avvenuta con la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 14-6484 .

Le funzioni del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 32 dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009, come da ultimo modificata dalla DGR n. 29-6135 del 15 dicembre 2017 sono:

- esprime il proprio parere obbligatorio sul Codice di comportamento del personale regionale, ai sensi dell’art. 54 c. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001;
- propone, nell’ambito del Piano triennale della Performance, specifici obiettivi e indicatori, a tutti i livelli organizzativi, collegati alle strategie ed alle misure di prevenzione della corruzione;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 29-6135;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed all’amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica ed alla Autorità Nazionale Anticorruzione;
- valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, fatte salve le responsabilità del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità.

Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto, all’art. 1 della legge 190/2012, il comma 8 bis che prevede che l’Organismo indipendente di valutazione (ora Nucleo di Valutazione) verifichi che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Si ritiene pertanto necessario prevedere l’introduzione di un obiettivo specifico legato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

Stakeholders

Sono individuate come stakeholders in particolare le seguenti categorie:

- organizzazioni sindacali;
- associazioni di consumatori ed utenti a livello territoriale regionale, facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU;
- associazioni di categoria o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi;
- cittadini della Regione Piemonte;
- autonomie funzionali (Università, Sistema camerale).

4. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T

Il presente P.T.P.C.T, è predisposto dal R.P.C.T. in collaborazione con i soggetti coinvolti.

A tal fine è stato pubblicato sull'home page del sito internet istituzionale e sull'Intranet regionale un avviso rivolto a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'ente, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni e le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e tutti i cittadini interessati, chiedendo di far pervenire, entro il 23 novembre 2019, eventuali proposte ed osservazioni relative ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

In seguito, il Piano, nella versione non definitiva, è stato pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente per le osservazioni dei soggetti interessati (dal 31 gennaio al 10 febbraio 2020).

Il Piano è stato inoltre trasmesso al Nucleo di Valutazione .

Successivamente alla sua adozione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T), viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte.

5. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con il termine “Rischio” si definisce la possibilità che si verifichi un qualsiasi evento che possa impattare negativamente sull'attività amministrativa.

Per rischi potenziali si intendono i rischi valutati a prescindere dai sistemi di controllo interno operanti (organizzazione, competenze, controlli operativi, ecc.) e dagli strumenti di gestione che sono stati istituiti e messi in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto.

L'allegato 1 al PNA 2019-2021 recante “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale: esso diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Nel nuovo PNA vengono quindi definiti in maniera specifica i ruoli assegnati ai differenti attori (organi di indirizzo politico, dirigenti, OIV o nuclei di valutazione, strutture di controllo) che intervengono nell'attività di prevenzione della corruzione.

Le nuove disposizioni per la valutazione del rischio prevedono una serie di fasi successive, così sintetizzabili:

- l'analisi del contesto esterno con particolare attenzione a quei fenomeni che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo;
- l'analisi del contesto interno, che comprende sia l'assetto organizzativo dell'ente, sia la mappatura dei procedimenti che fanno capo alle diverse strutture: l'obiettivo è quello di esaminare l'intera attività svolta dall'amministrazione al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle

peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi; la mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. **Per la realizzazione di una completa mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative.**

- la valutazione del rischio, che comprende l'identificazione degli eventi rischiosi (c.d. registro dei rischi), l'analisi e ponderazione del rischio consistente nella stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Nel nuovo PNA 2019 Anac suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza, specificando che l'allegato 5 del PNA 2013 è superato dalla metodologia indicata nell'allegato 1 al PNA 2019 e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento;

- la ponderazione del rischio, con lo scopo di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*, tenendo conto altresì del rischio residuo che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate;

- trattamento del rischio, che consiste nell'individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili; la programmazione assume una notevole importanza poiché un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

A fronte di quanto sopra esposto appare evidente che la metodologia proposta risulti una novità rispetto ai sistemi di valutazione del rischio adottati fino al 2019.

L'adeguamento al nuovo sistema di valutazione del rischio richiede innanzi tutto la preliminare mappatura dei procedimenti/processi, questo dovrà essere fatto nell'ambito del nuovo assetto organizzativo in vigore dal primo gennaio 2020.

Illustrati brevemente i principi cardine della nuova valutazione del rischio, di cui all'Allegato 1 al PNA 2019, si prevede di concludere la nuova mappatura dei procedimenti entro il mese di giugno 2020 e la fase di valutazione del rischio sarà contenuta nel Piano Anticorruzione 2021-2023.

Resta pertanto valida la valutazione del rischio effettuata negli anni 2017-2018 e 2019 facente parte del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte 2019-2021, nelle parti compatibili con i procedimenti/processi tuttora attivi.

6. MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione della corruzione mirano, attraverso soluzioni organizzative, ad eliminare interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche (prevenzione oggettiva) a garantire l'imparzialità del funzionario pubblico che partecipa alla decisione amministrativa (prevenzione soggettiva).

Tali misure rilevano, in particolare, nel momento in cui, valutato il rischio, occorre individuare strumenti idonei alla riduzione del rischio: si tratta quindi di uno strumento strettamente legato alla valutazione del rischio stesso. Ciò nonostante, in attesa di procedere alla nuova mappatura dei procedimenti/processi ed alla successiva valutazione del rischio, si ritiene utile riproporre quelle che sono state finora le misure adottate dalla Regione Piemonte.

6.1. Azioni e misure di prevenzione della corruzione

Le azioni e le misure di prevenzione della corruzione previste dal P.N.A. sono le seguenti:

Ambito	Misura
Trasparenza	Osservanza degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della legge 190/2012, di altre normative e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Codice di comportamento	Aggiornamento, semplificazione e divulgazione del codice di comportamento del personale (formazione ai dipendenti; adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del codice; monitoraggio sull'attuazione del codice; vigilanza sul rispetto del codice da parte dei direttori e dei dirigenti).
Rotazione ordinaria e straordinaria del personale	Rotazione periodica del personale che opera nelle aree ad elevato rischio di corruzione. La rotazione straordinaria è invece prevista dall'art. 16, c. 1, lettera l quater del d. lgs. 165/2001, che dispone la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Obbligo di astensione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (attuazione di adeguate iniziative di informazione; verifica da parte del dirigente dell'osservanza dell'obbligo nei confronti del personale assegnato).
Conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali	Adozione di modalità e criteri per il conferimento di incarichi istituzionali e per l'autorizzazione ad attività ed incarichi extra-istituzionali.
Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali	Verifica e monitoraggio di situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali e verifica e monitoraggio del rispetto dell'obbligo di comunicazione di situazioni potenziali di incompatibilità. Adozione di modalità per effettuare i controlli su situazioni di incompatibilità ed eventuali adempimenti conseguenti.
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors)	Verifica e monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA	Verifica e monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001
Tutela del dipendente che segnala un illecito	Garantire la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).
Formazione del personale e dei soggetti coinvolti	Individuazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione; programmazione e realizzazione di percorsi formativi generali e differenziati per destinatari
Patti di integrità negli affidamenti	Predisposizione e adozione di patti di integrità per l'affidamento di commesse (inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito della clausola di salvaguardia relativa al rispetto del patto di integrità)

6.1.1 Trasparenza

Il principio di trasparenza, corollario del dettato costituzionale di buon andamento e imparzialità, ha subito nel corso del tempo vari stadi evolutivi (per citare solo alcune fonti: legge 241/1990, DLgs n.150/2209, D.Lgs n.33/2013, D.Lgs n.97/2016) che hanno via via configurato un vero e proprio sistema di trasparenza delle attività e dell'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso degli anni, si è passati dal principio di pubblicità sempre più esteso fino al concetto dell'accessibilità totale allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo dell'azione amministrativa.

Tale evoluzione ha rappresentato sicuramente un passo in avanti fondamentale che ha portato la nostra Pubblica Amministrazione ad avvicinarsi a divenire quella "casa di vetro" che Filippo Turati invocò nel 1908.

Alla luce delle concrete esperienze applicative del D.Lgs n. 33 occorre però fare una riflessione, anche critica, del sistema configurato dalla vigente normativa e rappresentato concretamente nell'articolazione delle sezioni "Amministrazione Trasparente" dei nostri siti web.

L'attuale normativa focalizza la trasparenza e il conseguente controllo sociale più sugli atti e sull'organizzazione interna degli Enti che sui risultati svelando un'impostazione tipica dell'ordinamento italiano sbilanciato più sull'adempimento che sul risultato finale.

Tale approccio in realtà non favorisce il raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 1 del D.Lgs n. 33 (la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e al controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche).

Occorre quindi spostare l'attenzione dagli strumenti dell'azione pubblica (atti e organizzazione) agli oggetti della stessa (risultati e outcome) cercando di tenere conto dei fabbisogni informativi dei cittadini e di una società sempre più complessa e in continua trasformazione.

Grazie al percorso normativo e applicativo che si è svolto in materia di trasparenza le Pubbliche Amministrazioni sono pronte per un salto di qualità verso un nuovo concetto di trasparenza più

incisivo e qualificante e per fornire alla collettività dati e informazioni selezionate e significative per la vita del cittadino.

La normativa sulla trasparenza deve quindi evolversi verso una fase più matura e consapevole che favorisca il passaggio dal controllo sociale e democratico finora focalizzato sull'organizzazione degli enti e sui loro atti amministrativi ad un controllo sui risultati che l'azione amministrativa produce a vantaggio della collettività.

In tale direzione, peraltro, si sta indirizzando anche la normativa in tema di misurazione della performance con una rinnovata e crescente sensibilità per la partecipazione dei cittadini/stakeholders al ciclo della performance ed alla valutazione dei servizi e dei risultati degli enti, (cfr D.Lgs n.150/2009 come modificato dal D.Lgs n.74/2017. Linee Guida n.4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di Valutazione Partecipativa).

Per garantire la partecipazione civica appare indispensabile quindi il passaggio ad una trasparenza sui risultati e su pochi e qualificati indicatori (a tendere anche in un'ottica di benchmarking tra enti) anziché sugli atti e sull'organizzazione burocratica.

Negli ultimi trent'anni infatti i profondi mutamenti che hanno interessato la società con l'avvento dell'era digitale, il sovraccarico di informazioni, lo sviluppo dei social media e il mutamento stesso delle competenze cognitive delle nuove generazioni, hanno modificato anche i bisogni informativi della collettività. Essi riguardano l'impatto finale e le conseguenze dell'azione pubblica e non i mezzi utilizzati. Alla luce di questa evoluzione l'architettura della sezione Amministrazione Trasparente appare obsoleta anche rispetto agli standard comunicativi in uso nelle piattaforme web ed incapace di garantire l'engagement richiesto.

Contestualmente ai nuovi fabbisogni informativi e partecipativi occorre tenere presente le esigenze di semplificazione provenienti dai territori, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni e non solo, a causa della gravosità degli oneri adempimentali derivanti dagli obblighi di pubblicazione.

Spesso tale attività assorbe una crescente mole di risorse umane e strumentali a scapito dello svolgimento delle funzioni istituzionali e del perseguimento della mission dell'Ente.

Inoltre, la concreta esperienza di applicazione della normativa ha dimostrato che spesso le pagine web di Amministrazione Trasparente sono tra le meno visitate dagli utenti e che la mole di informazioni pubblicate appare in alcuni casi di non immediata comprensione da parte di un pubblico di non addetti ai lavori (è il caso ad esempio di molte fattispecie di atti amministrativi che per loro natura sono redatti con linguaggio e riferimenti particolarmente specialistici e complessi).

In molti casi, quindi, l'enorme quantità di informazioni e documenti pubblicati, non è sinonimo di qualità della trasparenza, ma paradossalmente provoca un involontario effetto di celare le informazioni e i dati di maggiore rilevanza e di alimentare contenitori di dati che non vengono consultati.

La semplificazione e la riduzione di alcuni obblighi di pubblicazione attualmente vigenti consentirebbe di ottimizzare le risorse impiegate e l'impegno profuso dalle Amministrazioni su temi di maggiore interesse per la collettività. In tal modo si renderebbero disponibili ai cittadini le informazioni legate ai risultati in modo semplice e chiaro, mediante nuovi registri comunicativi e si favorirebbe una partecipazione consapevole del cittadino all'azione pubblica.

Peraltro, la pubblicazione di un numero limitato di documenti ed elaborazioni di facile comprensione, ma veramente significative, consentirebbe alla collettività di poter valutare l'operato della Pubblica Amministrazione secondo dati e informazioni certe e attendibili e non sulla base di sensazioni o percezioni superficiali o veicolate dai media o da soggetti non ufficiali.

Infine, un altro tema che occorre tenere presente nell'attività di revisione del D.Lgs n. 33 è il rapporto tra dovere di trasparenza e diritto alla riservatezza di derivazione comunitaria anche in una logica di attenzione alla gerarchia delle fonti del diritto. A tale riguardo occorre "rileggere" gli obblighi di pubblicazione dei dati personali alla luce dei principi introdotti dal GDPR

(Regolamento UE 2016/679) per evitare che i dati oggetto di pubblicazione violino i principi comunitari in materia di privacy.

La Regione Piemonte si è dotata nel corso del 2013, del sito “Amministrazione Trasparente” e nel corso del 2014 dell’applicativo Clearò, funzionale all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

L’applicativo è composto da una serie di sezioni, le cd.”foglie”, a ciascuna delle quali corrisponde un articolo del decreto legislativo 33/2013. Il caricamento delle informazioni sulla procedura avviene in parte attraverso lo scarico automatico da altri applicativi specifici o link, ed in parte attraverso il caricamento manuale da parte delle strutture regionali competenti.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione svolge un’attività di supporto e supervisione in favore delle strutture regionali nell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza; a tal fine ogni direzione ha individuato i referenti della trasparenza.

La tabella contenente, in dettaglio, l’elenco degli obblighi di trasparenza e dei responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione dai dati (programma per la trasparenza) è contenuta nel Paragrafo 10.

L’esito della ricognizione sugli obblighi di pubblicazione derivanti dalle modifiche normative è riassunto nella tabella riportata al termine del presente Piano.

Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il sistema organizzativo utilizzato dalla Giunta regionale per garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente consta dei seguenti soggetti:

- Strutture regionali titolari per materia dell’informazione oggetto di pubblicazione. Tali soggetti hanno il compito di inserire ed aggiornare tempestivamente i dati di competenza.
- Il Responsabile della Trasparenza verifica l’attuazione delle misure previste in materia di trasparenza dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso un’attività di monitoraggio costante.
- Il Nucleo di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione annuale del RTPC in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. L’organismo medesimo riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Data la complessa articolazione delle competenze della Giunta regionale, saranno adottate diverse misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e la conoscibilità delle informazioni da parte degli utenti.

A tal fine, per governare al meglio il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa, si darà priorità alla progressiva automatizzazione della pubblicazione dei dati.

La qualità delle informazioni pubblicate, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 33/2013, dovrà essere garantita assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità e la facile accessibilità.

L’attività di monitoraggio e vigilanza viene svolta dal Responsabile per la Trasparenza che si avvale del personale a ciò dedicato.

Il Responsabile per la Trasparenza effettua verifiche periodiche dell'avvenuta pubblicazione dei dati attraverso la navigazione nella sezione Amministrazione Trasparente, effettua incontri con i dirigenti, verifica il grado di automatizzazione informatica delle procedure di pubblicazione, monitora lo stato di attuazione del PTPCT.

Gli esiti di questo monitoraggio costante consentono l'individuazione di eventuali informazioni mancanti, incomplete o per le quali siano necessari interventi in termini di accessibilità, comprensibilità o formato di pubblicazione e, di conseguenza, consentiranno un miglioramento progressivo della trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

A tal fine, in modo analogo a quanto previsto nella metodologia riportata nella delibera ANAC 77/2013, viene valutata la qualità delle informazioni oggetto di pubblicazione facendo riferimento a questi criteri:

- percentuale di copertura della pubblicazione rispetto agli obblighi;
- percentuale di completezza rispetto al contenuto e agli uffici;
- percentuale di apertura del formato;
- percentuale di aggiornamento rispetto alla frequenza richiesta.

E' quindi possibile monitorare la percentuale di avanzamento dei quattro fattori di qualità del dato, fatto salvo il potenziamento del Settore Trasparenza e Anticorruzione.

Quanto sopra di concerto con il Nucleo di Valutazione, il quale verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d. lgs. 33/2013: aggiornamenti

Con la pronuncia n. 20/2019, la Corte costituzionale si è espressa sulla questione di costituzionalità dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013, dichiarando illegittima l'estensione a tutti i dirigenti pubblici degli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.

La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra il diritto alla riservatezza dei dati personali – inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona – e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

A giudizio della Corte, l'estensione dei citati obblighi di pubblicazione alla totalità dei dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado) ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall'articolo 3 della Costituzione.

Viene meno quindi l'obbligo di pubblicare i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali; resta invece l'obbligo per ciò che concerne i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici.

Resta anche l'obbligo previsto dall'art. 14, comma 1 ter, di pubblicare l'ammontare degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica.

La Corte aggiunge infine che la pubblicazione di quantità massicce di dati non agevola la ricerca di quelli più significativi, anche a fini anticorrittivi, e anzi rischia di generare "opacità per confusione", oltre a stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità. Spetterà al legislatore intervenire per ridisegnare – con le necessarie diversificazioni e per tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali – il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con cui devono essere attuati, nel rispetto del principio di proporzionalità posto a presidio della privacy degli interessati.

Poiché, in attesa di tale pronuncia, la Regione Piemonte aveva sospeso la pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1-bis e 1 ter, nel corso del 2019 sono stati richiesti tutti i documenti di cui all'art. 14, comma 1-ter e parte dei documenti di cui all'art. 14, comma 1 bis (nella parte non dichiarata incostituzionale) e si è proceduto alla loro pubblicazione, anni 2016-2017 e 2019. Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:

- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- gli emolumenti complessivi percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica.

Non si è proceduto invece alla pubblicazione, poiché si tratta di quella parte del comma 1 ter dell'art. 14 dichiarata incostituzionale, delle dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti e dei loro coniugi e parenti entro il secondo grado.

La stessa Corte Costituzionale ha peraltro stabilito, in applicazione del principio di proporzionalità ed in assenza di una norma primaria, che le figure dirigenziali previste dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001, possano essere assimilate ai titolari di incarichi politici, in virtù della posizione apicale rivestita.

Ad avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali (Delibera Anac n. 586 del 25 giugno 2019).

A questa delibera sono seguite da più parti richieste di chiarimento, ed in particolare dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome attraverso riunioni operative con la stessa autorità.

Nel frattempo, con ordinanza cautelare, il TAR Lazio Roma, Sez. I, 21 novembre 2019 n. 7579, in accoglimento dell'istanza cautelare di due dirigenti sanitari titolari di struttura complessa dell'Azienda sanitaria locale di Matera, ha sospeso la deliberazione dell'omonima Asl con cui veniva richiesta ai suddetti dirigenti la trasmissione dei dati ex art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e rinviata la causa al merito del 22.04.2019.

Ad oggi, preso atto della necessità di intervenire legislativamente sul testo dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e sul complesso degli obblighi in materia di trasparenza, è stata introdotta nel decreto "Milleproroghe" una disciplina transitoria che rinvia ad interventi regolamentari specifici².

² Il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", cosiddetto "decreto milleproroghe", al comma 7 dell'art. 1, stabilisce quanto segue:

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;

Pertanto la Regione Piemonte procederà alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, ad esclusione dei dati di cui alla lettera f), in riferimento agli incarichi dirigenziali.

Responsabilità e sanzioni

La violazione delle norme del decreto legislativo 33/2013 comporta vari tipi di responsabilità, in particolare per i dirigenti:

- responsabilità disciplinari per inottemperanza all'obbligo di pubblicazione dei dati;
- responsabilità amministrativo-contabile collegata al danno d'immagine causato all'Ente, e/o a quello erariale che può anche discendere dal dare efficacia ad atti senza la preventiva pubblicazione (art. 15 e 26 del D. Lgs. 33/2013)
- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del d. lgs. 33/2013 e del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2 del d. lgs. 33/2013;
- per quanto riguarda in particolare l'accesso civico: sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale, per danno all'immagine dell'Ente ed ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico.
- l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono sospese fino al 31/12/2020, secondo quanto previsto dal decreto "Milleproroghe" (cfr. nota 2).

Rimozione degli atti che hanno esaurito i propri effetti

L'art. 8, comma 3 e 3 bis, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che :

“3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. (comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016).

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.”

Inoltre, gli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, prevedono che :

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

“In merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis (dell’art. 14) entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5. (diritto di accesso).

In merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 (dell’art. 15) entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.

Occorre inoltre sottolineare che nel corso del 2019 è stata avviata una intensa attività di verifica degli atti e dei dati pubblicati su Amministrazione Trasparente. Infatti, poichè l’art. 8 dello stesso d.lgs. 33/2013 stabilisce il periodo di pubblicazione di ciascun atto prevedendo al contempo che permangono nella sezione i soli atti che producono ancora effetti, si è reso necessario procedere ad una valutazione caso per caso. L’Attività di rimozione dei dati dal sito sarà un’attività continua e per questa ragione dovrà essere informatizzata la data di scadenza e la contestuale rimozione dal sito. Nel corso dell’anno, è stato interessato il gruppo di lavoro su “Stilo” (applicativo adottato dall’amministrazione regionale per la predisposizione delle determinazioni dirigenziali), affinché si inserisse l’informazione della scadenza del termine di pubblicazione all’atto di adozione del provvedimento.

L’accesso civico

Nell’ambito delle misure relative alla Trasparenza viene in particolare considerazione l’accesso civico. Tale istituto, previsto dall’art. 5 del d. lgs 33/2013, è stato notevolmente potenziato dal legislatore nel nuovo testo del decreto 33, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 97/2016.

L’accesso civico si configura come una posizione giuridica di vantaggio attribuita alla generalità dei consociati che si concretizza nel “diritto di chiunque di richiedere” i documenti, i dati e le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.

La nuova normativa in materia di accesso civico è particolarmente complessa ed ha determinato non poche criticità per quanto riguarda la sua interpretazione ed applicazione, con particolare riferimento all’esatta individuazione delle modalità di presentazione dell’istanza e delle fattispecie che legittimano il rifiuto dell’accesso civico.

L’ANAC, d’intesa col garante Privacy, ha adottato la delibera 1309/2016 recante le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”.

La Regione Piemonte, a seguito dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito, ha approvato, la DGR 1-7108 del 29 giugno 2018 "Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte".

In materia di accesso documentale, lo stesso gruppo di lavoro ha predisposto un nuovo testo del regolamento regionale sull’accesso documentale di cui alla legge 241/1990 approvato con DGR n. 27-7134 del 29 giugno 2018 (n. 5/R del 29 giugno 2018 recante “*Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14*”).

Il Gruppo di lavoro sopra citato nel corso del 2019 ha elaborato una proposta di deliberazione sulla per disciplina dei costi sostenuti dalla Regione per fornire i documenti richiesti a seguito di istanze

di accesso civico generalizzato o documentale. La proposta è stata adottata dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 8-854 del 23/12/2019.

In materia di accesso agli atti, si segnala che la delibera ANAC 1309/2016 invita le Pubbliche Amministrazioni a predisporre un Registro degli accessi, dedicato a tutte e 3 le forme di accesso attualmente esistenti, che raccolga le informazioni relative a: oggetto, data, esito delle richieste, data della decisione.

Il Registro è stato pubblicato e viene aggiornato con cadenza semestrale.

Rapporti fra trasparenza e riservatezza

Con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD) e con l'adozione del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, diventa ancora più complesso gestire il rapporto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle persone fisiche.

Anche ANAC, nell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1074 del 21/11/2018) ha affrontato il tema ribadendo che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Sono state attivate anche ulteriori verifiche rispetto ai contenuti degli atti stessi per accertare l'assenza di dati personali la cui pubblicazione possa costituire violazione del Regolamento UE in materia di privacy.

Al fine di adottare tutte le cautele necessarie per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, è utile fare riferimento alle specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali («Linee guida in materia di trattamento di dati

personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»).

Nell'ambito invece dei rapporti fra RPCT e DPO (Data Protection Officer ossia Responsabile della protezione dei dati personali) occorre sottolineare che, fermo restando che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il DPO sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al DPO che al RPCT.

Inoltre, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il DPO costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

6.1.2 Ulteriori obblighi di trasparenza (L. 124/2017)

La legge 4 agosto 2017, n. 124 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”* ha introdotto un ulteriore obbligo di trasparenza a carico degli enti che ricevono contributi da soggetti pubblici.

I commi da 125 a 128, nel loro testo originario, avevano sollevato numerosi dubbi interpretativi relativi all'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli, alla decorrenza dei nuovi obblighi informativi e all'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione; tali dubbi erano stati in parte affrontati dal parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 e dal parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Circolare n. 2 del 11/01/2019.

L'art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129, con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129 ha quindi recepito alcune delle osservazioni emerse dai pareri precedentemente citati riformulando gli obblighi in materia di trasparenza come segue:

“125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le

informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi,

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. “

6.1.3 Codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge n. 190 del 2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione .

L'art. 1, co. 44, della legge 190 del 2012 prevede un codice di comportamento generale, nazionale, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, e un codice per ciascuna amministrazione, obbligatorio, che integra e specifica il codice generale.

Il codice nazionale è stato emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici: all'art. 1, co. 2, il codice rinvia all'art. 54 del d.lgs. 165/2001, prevedendo che le disposizioni ivi contenute siano integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

L'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all'ANAC il potere di definire «criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ai fini dell'adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione».

Le Linee guida dell'ANAC possono essere tanto generali quanto Linee guida di settore, destinate a specifiche categorie di amministrazioni.

L'Autorità ha definito, con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, le prime Linee guida in materia, rivolte a tutte le amministrazioni. Per quanto riguarda le Linee guida di settore ha, invece, al momento adottato quelle per gli enti del servizio sanitario nazionale (Delibera n. 358 del 29 marzo 2017).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un progetto per un'organica revisione delle Linee guida in materia di codici di comportamento, poiché, a seguito di un monitoraggio sui testi dei codici di comportamento adottati dai diversi enti, è emerso come le pubbliche amministrazioni abbiano adottato i codici di amministrazione, ma si tratti generalmente di codici di comportamento meramente riproduttivi del codice generale.

Il 12 dicembre 2019 ANAC ha posto in consultazione le nuove Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche: la fase della consultazione pubblica si è conclusa il 15 gennaio 2020.

Alla luce delle nuove Linee guida, l'Amministrazione procederà ad adottare un nuovo Codice di comportamento che sviluppi un sistema completo di valori fondamentali che siano in grado di rappresentare gli standard che l'amministrazione stessa richiede ai propri dipendenti e collaboratori.

Lo sforzo che l'Amministrazione deve compiere è quello di chiarire il comportamento atteso dal dipendente innanzitutto con riferimento ai principi generali che, in quanto tali, nel testo normativo non sono specificati e possono condurre a diverse interpretazioni.

Inoltre, verranno disciplinate le modalità di applicazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera l quater, del decreto legislativo 165/2001, in merito alla rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva e una specifica disciplina anche per il personale regionale addetto a verifiche, ispezioni e controlli.

E' pervenuta infatti al Settore Trasparenza e Anticorruzione la richiesta di prevedere espressamente che i dipendenti regionali titolari di incarichi elettivi non possano essere adibiti a questo tipo di mansioni, all'interno del territorio dell'ente nel quale sono stati eletti, al fine di evitare l'insorgenza di conflitti di interesse.

Saranno successivamente organizzati incontri di formazione destinati alla divulgazione ed all'illustrazione dei contenuti del codice con modalità seminariale o frontale, con particolare attenzione ad una formazione omogenea per attività, funzioni e categorie.

Gli uffici competenti a supporto dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, anche nell'adempimento del proprio ruolo di vigilanza sul rispetto del codice, provvederanno a predisporre apposita documentazione informativa.

6.1.4 Rotazione del personale

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC "procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari".

La rotazione del personale non si configura soltanto come misura organizzativa di carattere preventivo finalizzata a limitare la possibilità di insorgenza di fenomeni corruttivi dovuti a relazioni consolidate nel tempo tra funzionari pubblici e territorio, ma rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del dipendente.

Il P.N.A. considera la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione "una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione", ricordando, altresì, che l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale, sul presupposto che "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

Qualora non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, il PNA 2016 prevedeva inoltre che *"le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali, a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni"*.

Tali indicazioni sono state più volte confermate da Anac che ben conoscendo le problematiche legate all'applicazione concreta della misura, a causa del numero ristretto del personale e all'infungibilità di talune specializzazioni, suggerisce delle misure alternative quali, ad esempio,

l'applicazione della particolare misura della rotazione territoriale, cioè tra sedi diverse della stessa Amministrazione (uffici territoriali e uffici amministrativi decentrati) promuovendo tali spostamenti, su base volontaria, previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali e specificandone la programmazione e le modalità.

Vincoli alla rotazione

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva ed oggettiva.

I vincoli soggettivi sono connessi con i diritti individuali dei dipendenti interessati, soprattutto là dove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente.

I vincoli oggettivi sono correlati all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali, con particolare rilievo per quelle necessarie allo svolgimento di talune attività specifiche ed in particolare di quelle con elevato contenuto tecnico (si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015).

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di particolari requisiti di reclutamento o nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità.

Proprio per prevenire situazioni dove la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente all'elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni devono programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche all'adozione della misura di cui trattasi.”

E' quindi di tutta evidenza come una formazione volta ad una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibilmente impiegabile in diverse attività. Si tratta di instaurare un virtuoso processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, accrescere la professionalità del dipendente e nel lungo periodo porre le basi per agevolare il processo di rotazione.

Particolare attenzione deve essere posta per privilegiare la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, non solo aumenta la possibilità di impiegare per esse personale diverso, ma favorisce al tempo stesso la standardizzazione dei processi e l'omogeneizzazione dei criteri decisori dell'attività amministrativa.

Qualora non sia possibile l'utilizzo della misura a causa delle difficoltà applicative, l'ANAC suggerisce di adottare misure organizzative alternative. La Regione Piemonte conferma quelle già previste nei suoi precedenti piani anticorruzione.

Rotazione nell'ambito dello stesso settore o staff di direzione

Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso settore o staff di direzione periodicamente, con la rotazione c.d. “funzionale”, ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o

all'amministrazione. Ancora, a titolo esemplificativo, nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l'alternanza di chi opera a diretto contatto con il pubblico, in alcuni uffici potrebbe essere opportuno modificare periodicamente l'ambito delle competenze territoriali affidate a ciascun funzionario.

Rotazione nella stessa amministrazione tra settori o direzioni diversi

Nell'ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista una rotazione funzionale tra uffici diversi. La durata di permanenza nell'ufficio deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative. In altro modo, nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può avere carattere di "rotazione territoriale", nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo. Sull'argomento ANAC è intervenuta evidenziando come la rotazione territoriale possa essere scelta dall'amministrazione ove la stessa sia più funzionale all'attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nel PTPC o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente motivate.

La rotazione del personale della Regione Piemonte

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel PNA 2016, espressamente afferma che *"Per quanto concerne l'individuazione specifica di quali siano i dipendenti pubblici interessati dalla misura, la lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell'art. 1 della l. 190/2012), tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le indicazioni già fornite nel PNA 2013, inducono a ritenere che l'ambito soggettivo sia riferito a tutti i pubblici dipendenti"*.

Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di attività connotate da elevato contenuto tecnico, l'istituto si applica con modalità pluriennali e gradualità.

Nel corso del 2015, a seguito del processo di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la misura della rotazione del personale della Regione Piemonte è stata applicata al personale dirigente responsabile da oltre 7 anni di un settore valutato a rischio critico.

In particolare, qualora un dirigente avesse maturato più di 7 anni nella gestione del procedimento/processo critico poteva essere riconfermato, per una sola volta, nell'incarico, previa relazione del Direttore che motivasse la richiesta alla Giunta Regionale, ad esempio perchè sussistevano ragioni di infungibilità.

Tale criterio è stato applicato anche nel 2018, in occasione della scadenza degli incarichi triennali affidati nel 2015.

Per gli incarichi dirigenziali che saranno affidati nel corso del 2020, si conferma il criterio dei 7 anni di reggenza di un Settore a rischio "critico" in base all'ultima valutazione effettuata nel PTPCT 2019-2021.

Con D.G.R. n. 17-7819 del 9/11/2018 è stata adottata la disciplina dell'area delle Posizioni organizzative per il ruolo della Giunta regionale; successivamente, con apposito avviso interno, è stato avviato l'iter per il conferimento di 1018 incarichi di posizione organizzativa e si è tenuto conto tenendo conto dei criteri e dei vincoli di cui al PTPC 2018-2020.

La rotazione dei funzionari (personale di categoria D) deve riguardare solo coloro che pur non essendo titolari di poteri autoritativi o negoziali rispetto al procedimento/processo valutato a rischio "critico", sono tuttavia competenti a compiere l'istruttoria o intervengono comunque nell'iter del procedimento/processo, elaborando atti endoprocedimentali (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorchè redatto e sottoscritto da un altro soggetto (in applicazione analogica a quanto indicato da ANAC per l'istituto delle revolving doors di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del d. Lgs. 165/2001).

La rotazione dovrebbe essere effettuata, preferibilmente, all'esterno del Settore o dello staff "critico".

Il Direttore ha la facoltà di consentire o negare al funzionario che ha gestito tali procedimenti/processi da più di 7 anni (e che quindi dovrebbe essere oggetto di rotazione, in analogia con quanto previsto per il personale della dirigenza) di presentare ugualmente domanda per l'incarico di PO, predisponendo una dichiarazione di nulla osta.

Tale criterio è confermato anche per gli incarichi di posizione organizzativa che saranno assegnati nel corso del periodo di vigenza del presente Piano.

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente quanto sia rilevante l'attività di programmazione delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle professionalità interne.

Considerare il personale in servizio e quello prossimo al pensionamento, procedere alla formazione e rilevare le competenze mancanti, al fine dell'acquisizione delle risorse umane con ciclicità triennale, deve far parte di un unico progetto e questo sia per rispondere alle esigenze operative sia per poter garantire la rotazione prevista dalla legge nei settori più a rischio corruttivo.

6.1.5 Obbligo di astensione

L'articolo 1, comma 41, della legge 190/2012 ha introdotto l'articolo 6 bis "Conflitto di interessi" nella legge 241/1990.

La disposizione sopra citata stabilisce che "il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

- l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale nel caso si profili un conflitto di interesse, anche potenziale;
- il dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione precisa che la norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione da parte del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione.

La norma va coordinata con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 62/2013, e con il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

La violazione della norma comporta l'adozione di un atto illegittimo e la responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di una sanzione al termine del procedimento disciplinare.

Il conflitto d'interessi può determinare anche l'illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

In materia di conflitto di interessi si richiama il parere dell'ANAC del 25 febbraio 2015 nel quale l'Autorità ricorda che le situazioni di conflitto di interesse possono minare il corretto agire amministrativo e si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera

privata che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionale. Si tratta di situazioni in grado di compromettere anche solo potenzialmente l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Al riguardo occorre sottolineare come, ai fini dell'anticorruzione, nella determina n. 12 del 2015 ANAC estenda il concetto di corruzione fino alla tutela dell'affidamento dei cittadini sull'imparzialità della pubblica amministrazione:

“Nozione di corruzione (in senso ampio)

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”

La valutazione sulla sussistenza, anche potenziale, del conflitto d'interesse deve sempre essere orientata ad un criterio di prudenza, volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione, secondo le recenti indicazioni di ANAC.

I conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici

La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura.

La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle responsabilità penali, amministrative e disciplinari, individuate all'articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l'ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell'ambito di una procedura di gara e deve considerarsi prevalente rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.

Il comma 1 dispone: “Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.

La norma si applica: a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia, agli appalti nei settori speciali, agli appalti assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici ed ai contratti esclusi dall'applicazione del codice medesimo, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

L'articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.

L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di

parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

L'interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell'agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l'immagine imparziale della pubblica amministrazione.

L'interesse personale deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

I soggetti che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara o che siano a conoscenza di circostanze che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere al responsabile del procedimento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (il RUP invece rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico).

La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.

L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati.

I controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione, in contraddittorio con il soggetto interessato, mediante utilizzo di banche dati, informazioni, note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

(cfr. Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*.)

6.1.6 Conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali ai dipendenti regionali

La Giunta regionale con DGR 12-4842 del 3 aprile 2017 ha provveduto a fornire direttive in ordine agli incarichi esterni vietati ai dipendenti regionali, in attuazione dell'articolo 53 del d. lgs. 165/2001, ed in aderenza a quanto previsto dall'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013.

La materia è stata oggetto di nuova regolazione ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato l'art. 53, commi 12 e seguenti, del d.lgs. 165/2001. Il nuovo testo recita:

"12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto."

13. *Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.*

14. *Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.*

15. *Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.”(omissis)*

Si raccomanda di prestare particolare attenzione a tutti gli incarichi conferiti ai dipendenti regionali, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, indipendentemente dall'atto utilizzato per formalizzarli (determinazione dirigenziale o nota del dirigente).

Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli incarichi conferiti ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs n. 33/2013, su Amministrazione Trasparente.

Si auspica la revisione della legge regionale 10/1989, che disciplina tale materia.

6.1.7 Inconferibilità e incompatibilità

Secondo le definizioni del d. lgs. 39/2013 per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per “incompatibilità” si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il Responsabile anticorruzione, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 39/2013, cura, anche attraverso le disposizioni del Piano, che nell'amministrazione, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sulla inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi.

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, l'Ufficio Personale acquisisce preventivamente dal destinatario dell'incarico (anche quelli di vicedirettore ed ad interim) la dichiarazione analitica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità/inconfiribilità ex art. 20, comma 1, del d. lgs. 39/2013 (da richiedere già in sede di pubblicazione dell'avviso).

La dichiarazione resa dall'interessato è, comunque, condizione di efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità, l'efficacia dell'atto è sospesa fino alla rimozione della causa di incompatibilità, entro il termine prestabilito.

Le dichiarazioni acquisite vanno pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Gli esiti della verifica, qualora emergano situazioni di incompatibilità/inconfiribilità, vanno immediatamente segnalati al R.T.P.C. ai fini della loro contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs 39/2013.

Nel caso di insorgenza sopravvenuta di situazioni di inconfiribilità determinate da condanne per reati contro la P.A., fatte salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto e sempre che non sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea o perpetua da pubblici uffici, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi di studio o di ricerca o incarichi diversi da quelli che comportano esercizio di competenze di amministrazione e gestione.

Sono fatte salve le conseguenze previste, in caso di sospensione dell'incarico dirigenziale o di collocamento del dirigente a disposizione, dall'art. 3, commi 3, 4 e 6 del d. lgs 39/2013.

6.1.8 Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors)

La legge 190/2012 ha introdotto nell'ambito dell'articolo 53 del d. lgs. 165/2001 il comma 16-ter, il quale stabilisce: *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La violazione della norma comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni nonché l'obbligo di restituzione dei compensi riferiti agli stessi eventualmente percepiti ed accertati.

In una prima interpretazione della norma, l'Anac (Orientamento n. 2 del 04 febbraio 2015) specificava che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. lgs. 165/2001, erano quei soggetti che esercitavano concretamente ed effettivamente, per conto della

PA, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanavano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionavano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, co. 6 del d. lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente).

La norma, in Regione Piemonte, ha trovato finora applicazione solo nei confronti dei dirigenti e dei direttori, in quanto unici dipendenti dotati di poteri autoritativi e negoziali.

I contratti individuali di lavoro prevedono la clausola relativa al pantouflage.

Si segnala tuttavia che l'ANAC ha modificato tale linea interpretativa con l'Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015, estendendo l'ambito di applicazione del pantouflage anche ai soggetti diversi dai dirigenti e dai direttori: le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017).

Inoltre, nell'Aggiornamento 2018 al PNA, ANAC ha sottolineato che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche: sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Anac evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo: di conseguenza, il riferimento ai dipendenti pubblici va inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Al fine di dare attuazione a tale divieto, sono state introdotte, già con il Piano regionale Anticorruzione 2019/2021 le seguenti misure di prevenzione:

- inserimento nei provvedimenti di incarico e nei contratti di assunzione del personale che esercita poteri autoritativi o negoziali o che elabora atti endoprocedimentali obbligatori che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale di clausole che prevedano il divieto di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorative o professionali (rapporti di lavoro subordinato o autonomo) presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta in virtù dei suddetti poteri (provvedimenti, contratti o accordi);
- inserimento nei bandi di gara o negli atti preliminari agli affidamenti, della dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o a soggetti legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro autonomo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali o che hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori che hanno inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale per conto della Regione Piemonte nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.
- dichiarazione di conoscenza della normativa e di impegno a rispettarla, da far sottoscrivere ai dipendenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

Al Settore Trasparenza e Anticorruzione spetta il compito di vigilare sul rispetto della norma tramite controlli effettuati “a campione”, mediante la presa visione dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dal 2018 - febbraio 2020, e la presa visione delle dichiarazioni sottoscritte dai soggetti cessati dal 2018 a febbraio 2020.

(Circolare regionale prot. n. 954 del 2/08/2017 “Attività di prevenzione della corruzione. Applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge 190/2012. Inserimento della clausola di *pantouflage* – *revolving doors* nei contratti di assunzione del personale”).

La disposizione trova applicazione nei confronti dei dipendenti cessati dopo la sua entrata in vigore, cioè nei confronti di tutti coloro che sono cessati successivamente al 2012.

A fronte della difficoltà di applicazione del sistema sanzionatorio previsto per la violazione della norma, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019 ha stabilito la competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di *pantouflage* previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 ed ha stabilito altresì che spettano all’Autorità i previsti poteri sanzionatori.

Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all’Autorità individuano nell’Anac il soggetto che ha il compito di assicurare, all’esito dell’accertamento di una situazione di *pantouflage*, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

6.1.9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

La legge 190/2012 ha introdotto nel d. lgs. 165/2001, l’articolo 35-bis, il quale “integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” e stabilisce che “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

A tal proposito si richiama la circolare interna Prot. 20/SA0001 del 17 dicembre 2014.

Il R.T.P.C. verifica attraverso gli uffici competenti il rispetto di quanto sopra e, dalle verifiche poste in essere, dal 2016 a tutt'oggi, non sono state rilevati casi riconducibili alla norma sopra menzionata.

6.1.10 La disciplina sul whistleblowing

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” è stato disciplinato in maniera puntuale il c.d. whistleblowing.

Il provvedimento infatti è finalizzato ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione, assicurando al contempo una maggiore protezione al lavoratore, sia del settore pubblico che del settore privato, da possibili discriminazioni.

Con riferimento al settore pubblico (art. 1), si amplia l'ambito di applicazione della normativa rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego).

Il personale – incluso anche quello delle aziende che ha ricevuto appalti dalla P.A. – che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere – a causa di tale segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure ritorsive che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro; ciò non vale nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia stessa ovvero in seguito ad accertamento della responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave: se emergesse la mancanza di buona fede, il segnalante sarebbe passibile anche di licenziamento senza preavviso nelle ipotesi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera e) ed f-bis)³.

Eventuali misure discriminatorie saranno valutate dall'Anac e dagli altri organismi di garanzia per l'adozione delle relative sanzioni o di altri provvedimenti.

Il datore di lavoro pubblico dovrà dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli e il segnalante ha diritto, se licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento per gli eventuali danni secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 23 del 2015.

Il nuovo testo prevede un'articolata disciplina per limitare o ritardare la rivelazione dell'identità del segnalante nell'ambito dei diversi procedimenti (penale, contabile, disciplinare): in particolare,

³ e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

(omissis)

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3:

nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria mentre nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Sono previste sanzioni da parte dell'Anac per l'applicazione non corretta delle procedure.

In considerazione della delicatezza della materia e a seguito dell'intervento della nuova disciplina, si ritiene opportuno attivare, nell'anno corrente, specifici corsi di formazione rivolti, in una prima fase, al personale dirigente per poi essere estesi, successivamente, a tutto il personale di categoria.

Con riferimento al settore privato (articolo 2) è stato modificato il decreto legislativo n. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed associazioni, prevedendo modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti, con l'obbligo di prevedere canali riservati di presentazione, da parte dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati (o di coloro che collaborano con l'ente), di circostanziate segnalazioni in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di illeciti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente.

Sono dettate disposizioni specifiche sul divieto di atti di ritorsione o discriminatori (come il licenziamento oppure il mutamento di mansioni, con denunce all'ispettorato del lavoro) e sulla tutela di terzi in caso di calunnia o diffamazione.

Tutela del dipendente che segnala un illecito (c.d. whistleblowing)

Il contrasto ai fenomeni corruttivi che interessano l'azione delle amministrazioni pubbliche non può prescindere dalla preziosa collaborazione dei propri dipendenti, i quali, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, hanno l'obbligo di segnalare i comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro.

L'ordinamento giuridico, consapevole dell'importanza di questa azione, prevede espressamente la tutela del dipendente-segnalante da ogni tipo di ritorsione, diretta o indiretta, che sia conseguente alla segnalazione di casi di corruzione o *mala gestio*; l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 dispone infatti che: "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

La garanzia principale sottesa alla tutela del dipendente che segnali un illecito, non può che risiedere nella riservatezza che è garantita per legge al segnalante: nel corso del procedimento disciplinare, l'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione non può essere rivelata, senza il previo consenso dello stesso, e salvo il caso in cui non si configuri una rilevante necessità a garanzia delle facoltà difensive riconosciute all'incolpato. Sempre in un'ottica di garanzia della riservatezza, non è consentito l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 24 primo comma lettera a) della legge 241/1990.

E' importante sottolineare che la disciplina sopra richiamata presuppone l'identificazione del soggetto segnalante (il cui nominativo sarà comunque mantenuto riservato): sono quindi escluse le

segnalazioni anonime, le quali – seppure ricevibili dall'amministrazione – non sono regolate dalle previsioni di questa disciplina.

Restano salvi gli obblighi di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di cui agli articoli 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p.. Tali obblighi rivestono natura autonoma e non sono sostituibili dalla segnalazione di cui all'art. 54 bis del d.lgs 165/2001.

Procedura e tipologie

Tutti i dipendenti della Regione Piemonte, nonché i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e il personale operante negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, possono inviare segnalazioni di fatti illeciti e sono tutelati ai sensi del già richiamato art. 54 bis del d. lgs 165/2001 e dell'art. 8 del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale⁴.

Attualmente le segnalazioni sono effettuate avvalendosi dell'apposito modello predisposto dal Settore Trasparenza e Anticorruzione disponibile nella intranet del sito istituzionale nonché all'interno del sito Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Corruzione e devono essere trasmesse preferibilmente al Responsabile della prevenzione della corruzione (così come indicato nella Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28.4.2015) oppure al proprio superiore gerarchico o all'A.N.A.C.

La segnalazione verrà trattata direttamente dal R.P.C.T. (eventualmente dopo la sua ricezione dal superiore gerarchico o dall'A.N.A.C. qualora sia pervenuta precedentemente ad essi la segnalazione). L'oggetto della segnalazione è riferibile non soltanto a tutte le condotte riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II Capo I del codice penale, ma anche ad ogni situazione nella quale si riscontri – nel corso dell'attività amministrativa – l'abuso da parte di un soggetto delle funzioni e dei poteri affidati a fini di vantaggio privato.

Il concetto di corruzione che informa la ratio sottesa alla legge 190/2012 e al sistema di prevenzione è riferibile a tutte le situazioni di mal funzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'utilizzo a fini privati delle funzioni attribuite.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata e non può fondarsi su meri sospetti o dicerie. Non si pretende certo l'assoluta certezza del segnalante in ordine a quanto esposto ma la concreta probabilità che – anche in base alla propria esperienza lavorativa – i fatti oggetto della segnalazione si siano verificati.

A seguito della ricezione della segnalazione, il R.P.C.T. provvede, a seguito di propria valutazione sull'attendibilità della segnalazione, alla trasmissione della segnalazione all'autorità ritenuta

⁴ Art. 8 del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale:

“Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata della discriminazione al responsabile della prevenzione della corruzione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, può, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), dare notizia dell'avvenuta discriminazione: all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione, al Comitato Unico di garanzia (CUG), e può agire in giudizio nei confronti del dipendente e dell'amministrazione che ha operato la discriminazione. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

competente (autorità giudiziaria, cortei dei conti, ufficio procedimenti disciplinari) o procede all'archiviazione qualora la ritenga infondata, dandone comunicazione al segnalante, secondo modalità orientate alla tutela della riservatezza di quest'ultimo.

Il segnalante che ritenga di essere sottoposto a misure discriminatorie riconducibili alla propria segnalazione ne dà immediata notizia al R.P.C.T. che ne verifica la sussistenza e intraprende ogni azione necessaria al contrasto di tali condotte.

La garanzia di tutela a favore del segnalante decade soltanto qualora vi sia stata una pronuncia giudiziale nei suoi confronti a titolo di calunnia, diffamazione o ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Lo strumento scelto per la trasmissione di segnalazioni era quello della comunicazione al R.P.C.T. tramite la casella di posta elettronica dedicata (segnalazionirtpc@regione.piemonte.it) la cui consultazione è riservata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L'Autorità Nazionale e Anticorruzione ha messo a disposizione, in riuso gratuito una applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni.

Il software è risultato incompatibile con gli strumenti informatici in uso nella Regione Piemonte. Si è proceduto, quindi, alla valutazione comparativa di alcuni applicativi stabilendo l'acquisto di un programma che - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - consenta la trasmissione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti ed anche da parte di soggetti esterni, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione Anac n. 6 del 2015.

La piattaforma, che sarà disponibile già dai primi mesi del 2020 consente infatti la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima, infatti, viene secretata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Il R.T.P.C. è comunque disponibile inoltre ad appuntamenti finalizzati a ricevere le segnalazioni, garantendo la riservatezza del segnalante.

L'amministrazione promuove la diffusione delle forme di tutela a favore dei dipendenti che segnalino illeciti anche all'interno delle società e degli enti pubblici e privati sottoposti al suo controllo o da essa partecipati. A tal fine, ritenendo necessario diffondere tra i dipendenti la conoscenza di questo strumento per favorire una cultura di legalità e collaborazione, si prevede la predisposizione di materiale informativo da trasmettere ai dipendenti, anche avvalendosi delle bacheche aziendali collocate nelle sedi dell'ente.

Ogni segnalazione può portare risultati favorevoli all'amministrazione se intesa come strumento di analisi e di indagine "neutrale", e cioè scollegate dalla soggettività e dalle aspettative del singolo dipendente.

Sono dettate disposizioni specifiche sul divieto di atti di ritorsione o discriminatori (come il licenziamento oppure il mutamento di mansioni, con denunce all'ispettorato del lavoro) e sulla tutela di terzi in caso di calunnia o diffamazione.

6.1.11 Formazione del personale e dei soggetti coinvolti

La legge n. 190 del 2012 ha riconosciuto un ruolo centrale alla formazione del personale nelle materie della trasparenza e dell'anticorruzione, con particolare riferimento al personale assegnato alle aree considerate a rischio corruzione più elevato.

La formazione persegue due obiettivi orientati alla riduzione del rischio: l'accrescimento della competenza professionale dei soggetti coinvolti, nonché la diffusione ed il rafforzamento della cultura della legalità e dei valori connessi all'etica decisionale.

La Regione Piemonte si è dotata da tempo di un articolato sistema formativo, che contempla modalità di formazione diversificate e che si declina in piani annuali di formazione.

Sono stati erogati corsi di formazione on line per tutto il personale ed una formazione specifica è stata fornita a dirigenti e titolari di incarichi di posizioni organizzative che operano nelle aree più a rischio, con riferimento anche a singoli processi a rischio, relativamente alle materie delle attività negoziali; dell'assegnazione di contributi. Rivolti a tutti i dipendenti, corsi di formazione in materia di legalità, sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), e del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale e sulla trasparenza.

La formazione ha rivestito un carattere di "formazione obiettivo" ed è stata sviluppata anche con ricorso a soggetti formatori esterni, compresi docenti universitari e magistrati.

Più in dettaglio, i Piani annuali di formazione del triennio corrispondenti al periodo di validità del presente Piano dovranno contenere una sezione specifica, dedicata allo sviluppo di ulteriori iniziative formative sistematiche anche di tipo seminariale frontale o con modalità di somministrazione mediante piattaforma e-learning, relativamente alle tematiche di prevenzione della corruzione e agli obblighi di pubblicazione di cui al testo vigente del d. lgs. 33/2013.

Il fine non è solo quello di prevenire il rischio di corruzione, ma anche quello di sviluppare una "cultura" comune a tutto il personale dell'ente in materia di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel corso del 2020 si avvierà l'attività formativa di approfondimento dei rapporti fra trasparenza e riservatezza a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 679/2016.

6.1.12 Protocolli di legalità o patti di integrità

I precedenti Piani Anticorruzione della Regione Piemonte prevedevano di inserire, nei contratti e nei capitolati per appalti di lavori, servizi e forniture, specifici patti di integrità (ad esempio: reciproca obbligazione a comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza; impegno a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice i tentativi illeciti da parte di terzi finalizzati alla turbativa o comunque a influenzare le decisioni). Il piano riteneva opportuno l'inserimento altresì di una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto (osservanza patto integrità) potesse costituire causa di risoluzione del contratto o di esclusione dalla gara, in applicazione della determinazione dell'AVCP n. 4/2012, ed in analogia alle regole previste dal Protocollo sottoscritto nel mese di luglio 2014 dal Ministro dell'Interno e dall'A.N.AC..

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione, di concerto con il responsabile del settore Attività negoziali, ha predisposto una circolare (Prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014), trasmessa a tutte le direzioni, con il testo standard del Patto di integrità, riferito agli appalti pubblici regionali.

La Delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019 Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» raccomanda l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

Lo stesso atto invita a prevedere anche sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

La Stazione appaltante valuta il comportamento del concorrente ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, tenuto conto della natura del conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione.

Le sanzioni devono variare secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, e devono rispettare il principio di proporzionalità.

6.1.13 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano

Nel suo ruolo di supervisore fattivo, il R.T.P.C. monitora l'osservanza e l'efficacia delle misure previste nel piano.

Il R.T.P.C. comunica ai Direttori l'esito del controllo con particolare riferimento al monitoraggio dell'attuazione delle misure di carattere trasversale.

6.2 Misure di prevenzione ulteriori

Il P.N.A. stabilisce che il P.T.P.C. debba contenere tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori ritenute necessarie o utili.

Nei precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte erano previste misure specifiche di prevenzione del rischio; tali misure si intendono confermate per il triennio 2020-22 così come di seguito riportate.

6.2.1 Sottoscrizione degli atti e visto di controllo

I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano già introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore.

Le modalità di apposizione del visto sono state negli anni rese sempre più efficaci e organizzativamente sostenibili, sino ad essere quelle che vengono confermate nel presente piano.

Il visto è apposto a tipologie di atti e secondo criteri di controllo preventivamente individuati da ogni direttore, in adesione al principio secondo il quale "la gestione del rischio di corruzione è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio medesimo" (paragrafo 6.1 lett. h dell'aggiornamento al PNA 2015 di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).

L'elenco degli atti sottoposti al visto è comunicato al Settore Trasparenza e Anticorruzione.

6.2.2 Integrazione delle commissioni formate per l'aggiudicazione di lavori, servizi, forniture o per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti privati.

La misura di prevenzione della corruzione consiste nel garantire la partecipazione ai lavori della commissione di un soggetto non assegnato allo stesso settore cui appartengono gli altri commissari.

La partecipazione del funzionario designato ai lavori della commissione senza diritto di voto consente ai direttori di scegliere all'interno di un bacino il più ampio possibile, potendo integrare le commissioni anche con dipendenti privi di una competenza tecnica specifica.

Si può quindi ritenere che lo scopo della misura sia raggiunto anche nelle ipotesi in cui le commissioni siano composte da funzionari di altre Direzioni rispetto a quella titolare del procedimento o da rappresentanti di Finpiemonte o da soggetti esperti esterni, anche nell'ipotesi in cui costoro abbiano diritto di voto.

6.2.3 Avvicendamento del personale addetto a ispezioni e controlli

Al fine di ridurre il rischio, anche potenziale di corruzione, i dirigenti devono garantire l'avvicendamento, tra i dipendenti del Settore in possesso delle necessarie professionalità, del personale addetto a funzioni di ispezione e controllo e dei soggetti nominati Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di ispezioni e controlli si prevede inoltre che ad effettuare tali attività siano 2 dipendenti regionali, che sottoscrivano entrambi gli atti.

I dipendenti regionali titolari di incarichi elettivi non possano essere adibiti a questo tipo di mansioni, all'interno del territorio dell'ente nel quale sono stati eletti.

Nell'ipotesi in cui i dirigenti e/o i direttori riscontrino una carenza di personale in possesso della necessaria professionalità, tale da non consentire di effettuare l'avvicendamento del personale per ispezioni e controlli, ed alla quale non possano ovviare mediante mobilità del personale all'interno della direzione o attraverso ricerche di professionalità, dovranno provvedere individuando i dipendenti da formare per adibirli successivamente a tali attività e concordando col settore competente in materia di formazione percorsi formativi individuali.

Occorre inoltre precisare che esistono situazioni particolari in cui è opportuno adottare specifiche procedure. Ad esempio i "controlli in loco" eseguiti sulla base della normativa europea devono essere effettuati da un soggetto che non ha partecipato ad altri controlli sulla stessa pratica (cosiddetta segregazione delle funzioni).

La Direzione Agricoltura effettua controlli ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 del Reg. UE 809/2014 e per consuetudine effettua il controllo in loco in concomitanza con quello amministrativo; partecipano due funzionari, ciascuno dei quali assolve al proprio controllo: uno che svolge il controllo amministrativo e l'altro il controllo in loco, con la redazione di due diversi verbali.

I due funzionari incaricati, rispettivamente, del controllo amministrativo e del controllo in loco, sottoscrivono reciprocamente i verbali, dopo aver apposto la seguente postilla:

"Il presente verbale viene da me sottoscritto in quanto ho assistito al controllo ai fini dell'adempimento previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 (paragrafo relativo al personale addetto ad ispezioni e controlli)". Per gli altri fondi strutturali, FSE e FESR, tale disposizione non è prevista e pertanto la tipologia dei controlli documentali e in loco sono svolti dal medesimo soggetto, nel rispetto dei relativi regolamenti vigenti.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione e la Direzione Agricoltura hanno concordato la seguente procedura per i controlli, effettuati ai sensi del Reg. Ue 809/2014, relativo al FEASR.

6.2.4 Monitoraggio sulla Programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi

L'articolo 21 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i., prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi pubblici il cui valore stimato sia rispettivamente pari o superiore a 100.000€ e 40.000€. Ai fini della

regolamentazione, è stato emanato dal MIT il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, recante procedure per la redazione, aggiornamento e pubblicazione dei programmi e schemi tipo.

Poiché gli strumenti di programmazione indicano i tempi e le risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio successivo (o biennio per i servizi), si ritiene utile effettuare un monitoraggio sul rispetto delle tempistiche indicate al fine di verificare che l'attività posta in essere dalle strutture avvenga in conformità a quanto previsto in tali atti per garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse.

6.2.5 Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità

Si prevede di attuare le seguenti misure:

- collaborazioni con altre istituzioni e/o organismi interessati per concordare iniziative di promozione della legalità;
- sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza avvalendosi degli uffici di relazione con il pubblico (URP).
- sviluppo della comunicazione in tema di "buone prassi".

6.2.6 Area "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

Alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 50/2016, così come aggiornato dal correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, e relativi atti di regolamentazione si introducono alcune misure volte ad armonizzare le attività finalizzate alla gestione dei contratti posti in essere da tutte le Direzioni della Giunta Regionale, nonché a fornire supporto alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale.

Misure di comportamento nei confronti della Giunta Regionale

Al fine di dirimere le criticità interpretative sui processi di acquisizione relativi ai contratti, si procederà a:

A) predisporre note e/o indicazioni operative ed esplicative relative al rispetto dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici e di investimenti in opere pubbliche;

B) rafforzare l'attività di monitoraggio del ciclo di realizzazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture anche attraverso l'implementazione degli applicativi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 4 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19 e suoi aggiornamenti.

Misure di comportamento nei confronti dei Responsabili unici del procedimento nonché e dei soggetti a supporto per l'ente Regione e per le amministrazioni regionali del territorio: attuazione azioni di supporto alle stazioni appaltanti, di cui all'art. 29, c. 3 del D.Lgs 50/2016, per attività di formazione ed aggiornamento del personale attraverso l'erogazione o la promozione di specifica attività formativa.

6.2.7 Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società e negli enti controllati, partecipati o a cui siano affidate attività di pubblico interesse

L'esigenza di una programmazione delle attività di vigilanza delle Amministrazioni controllanti in ordine al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli enti dalle stesse controllati discende dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate con delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1134 del 8.11.2017 (pubblicata nella G.U. - Serie Generale n. 284 del 5.12.2017).

Le Nuove Linee guida introducono una piena rivisitazione dei contenuti della determinazione dell'A.N.AC. n. 8/2015 (a sua volta recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici") e pongono in capo alle PP.AA. controllanti l'onere di programmare l'attività di vigilanza.

Distinzioni e prescrizioni fondamentali

Le Nuove linee guida prendono le mosse dalla delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza quale risultante dalle novità introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 mediante l'inserimento del nuovo art. 2-bis all'interno del decreto legislativo 33/2013.

In base al nuovo art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013 rientrano nell'ambito di applicazione del decreto medesimo tre tipologie di soggetti:

1) i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 1, tenuti all'adozione del P.T.P.C.T.T, corrispondenti alle PP.AA. di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le Autorità portuali e le Autorità amministrative indipendenti;

2) i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, tenuti all'adozione di misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Tali soggetti sono rappresentati da:

- a) enti pubblici economici e ordini professionali;
- b) società in controllo pubblico come definite dal D.lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate;
- c) associazioni, fondazioni, e altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da PP.AA.;

3) i soggetti di cui all'art.2-bis, comma 3, tenuti al rispetto dei soli obblighi di trasparenza e dell'accesso civico generalizzato limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Tali soggetti sono rappresentati da società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni, e altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di Pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

Dalla delineazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, le Nuove Linee guida fanno derivare, in capo alle Amministrazioni controllanti, una serie di obblighi riconducibili al potere di vigilanza, e in particolare:

1. Ricognizione degli enti pubblici vigilati, nonché delle società, controllate o anche solo partecipate, e degli altri enti di diritto privato controllati o vigilati.

Detta ricognizione risulta funzionale, in primo luogo, all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti e alle società strumentali, che l'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 pone in capo alle PP.AA.. Sempre ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, con

particolare riferimento alle società controllate, le Nuove Linee guida evidenziano la necessità che le PP.AA. effettuino una ricognizione delle proprie società, ponendo l'attenzione sulla nozione di "controllo societario" come delineata dal D.lgs. n. 33/2013, per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016, il quale ha individuato la nozione di "società in controllo pubblico" tramite rinvio al D.lgs. 175/2016 (Testo Unico Società partecipate – T.U.S.P.), adottato in attuazione della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia).

Dalle definizioni contenute nel T.U.S.P. si desume che sono "società in controllo pubblico" le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile (art. 2, comma 1, lett. b) e m), D.lgs. n. 175/2016), ossia:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (cosiddetto "controllo contrattuale").

2. Impulso e vigilanza sulla nomina del R.P.C.T. e sull'adozione di misure di prevenzione anche integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.

Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Linee Guida evidenziano (par. 3.2, pp. 36 ss., par. 4.2, p. 45), quale compito specifico delle PP.AA., l'impulso e la vigilanza sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti (in primis, nomina del R.P.C.T. e adozione delle misure integrative del modello "231"), e specificano che l'attività di vigilanza deve essere programmata nel P.T.P.C.T. dell'Amministrazione controllante.

3. Verifica della delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Al riguardo le Linee guida (par. 2.4, pp. 18-20; par. 4.1, p. 46) precisano che:

- è onere dei singoli enti, d'intesa con le Amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti, indicare chiaramente all'interno del P.T.P.C.T. o all'interno dello strumento adottato per l'introduzione di misure integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001, quali siano le attività di pubblico interesse che esse svolgono;
- le Amministrazioni controllanti sono chiamate a sovraintendere a tale delimitazione, attraverso l'impiego di vari strumenti quali la promozione di apposte modifiche statutarie, l'adozione di atti di indirizzo rivolti agli enti, la promozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale, adottate dagli organi di direzione degli enti, atti di affidamento di attività di pubblico interesse, contratti di servizio.

Modalità di attuazione della misura della vigilanza sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sulle società e sugli enti nel triennio 2020-2022

1. Ricognizione degli enti pubblici vigilati, nonché delle società, controllate o anche solo partecipate, e degli altri enti di diritto privato controllati o vigilati.

Nel corso del 2019, l'Amministrazione ha svolto l'attività di ricognizione degli enti pubblici e privati dalla stessa controllati, in collaborazione con tutte le Direzioni.

Detta ricognizione, oltre ad essere funzionale all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, potrà costituire una valida guida per gli uffici anche ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 39/2013.

Dando seguito alle raccomandazioni delle Nuove Linee guida, nella ricognizione delle società dovranno essere ricomprese le società sulle quali la Regione Piemonte esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 3, del Codice civile, stante la definizione di società in controllo pubblico contenuta nel nuovo art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013, nonché le società a controllo congiunto, ossia le società nelle quali il controllo di cui all'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di PP.AA..

2. Impulso e vigilanza sulla nomina del R.P.C.T. e sull'adozione di misure di prevenzione anche integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.

In attuazione di quanto raccomandato dalle Nuove Linee guida, occorre che ciascuna Direzione, per quanto di competenza e nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, inviti gli enti di diritto privato sottoposti al proprio controllo ad adeguarsi alle misure minime di prevenzione della corruzione, rappresentate dalla nomina del R.P.C.T. e dall'adozione di misure di prevenzione, anche integrative del "modello 231".

A tal fine quindi le singole Direzioni, in ragione di un criterio di competenza per materia rispetto all'attività istituzionale dei singoli enti controllati, dovranno provvedere a verificare che detti enti abbiano provveduto alla nomina del R.P.C.T. e che tale nomina sia stata effettuata nel rispetto dei requisiti e dei criteri indicati dalla legge e dagli atti di indirizzo dell'A.N.AC., in primo luogo il Piano Nazionale Anticorruzione (in particolare, l'Aggiornamento 2018 al PNA contiene ulteriori disposizioni in merito alla nomina del Responsabile Anticorruzione).

Allo stesso modo, le Direzioni competenti dovranno verificare l'avvenuta adozione, da parte dei singoli enti controllati, del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001, nonché delle misure anticorruzione integrative rispetto a tale modello.

In caso di mancata o inadeguata adozione delle suddette misure di prevenzione da parte degli enti controllati, le Direzioni, coadiuvate dal R.P.C.T., individueranno gli strumenti di impulso idonei al fine di indurre gli enti controllati a conformarsi alla normativa vigente.

3. Verifica della delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Le Direzioni regionali, in ragione di un criterio di competenza per materia rispetto all'attività istituzionale dei singoli enti controllati, provvedono a sovrintendere e a sollecitare l'opera di delimitazione delle attività di pubblico interesse che le Nuove Linee guida pongono in capo agli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato.

Tale opera di supervisione da parte dell'Amministrazione potrà essere svolta attraverso gli strumenti propri del controllo (atti di indirizzo rivolti agli enti, promozione dell'adozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale, atti di affidamento di attività di pubblico interesse, promozione di apposite modifiche degli statuti degli enti).

Le Direzioni relazioneranno al R.P.C.T. in ordine allo svolgimento di tale compito di supervisione.

Monitoraggio sugli atti di affidamento al Consorzio per il Sistema Informativo

Gli affidamenti diretti dei servizi informatici al Consorzio per il sistema informativo – CSI Piemonte, ente in house dell'amministrazione regionale,, avvengono nell'ambito della convenzione quadro approvata con DGR n. 5-8240 del 27/12/2018 e valevole per il periodo 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2021.

La stessa convenzione stabilisce che la legittimità del ricorso a forme dirette di affidamento richiede la sussistenza dei requisiti previsti per questo tipo di affidamento e la dimostrazione che la deroga al principio della concorrenza per il mercato sia giustificata da obiettivi di interesse generale, da

raggiungersi con criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità: adeguatezza in quantità, qualità e regolarità dei servizi, economicità della gestione ed economia di risorse pubbliche.

Nell'ambito dei rapporti con il CSI, il Settore Sistema informativo regionale ha codificato l'insieme delle regole procedurali e degli strumenti previsti nella convenzione, approvati dal Tavolo di gestione i cui compiti sono definiti all'art. 8 della convenzione vigente.

Gli strumenti di lavoro messi in atto, che, tra l'altro, ai fini dell'Anticorruzione sono stati impostati perseguendo principi di separazione di verifica nelle diverse fasi del ciclo di acquisizione di beni e servizi, consentono alle Direzioni committenti di governare ex-ante, in itinere ed ex-post il processo degli affidamenti al Consorzio.

La Regione, attraverso il Settore Sistema informativo attua politiche di monitoraggio complessivo della convenzione e delle forniture di beni e servizi, come prescritto dalla circolare AGID n. 4 del 15 dicembre 2016.

Poiché si ritiene l'insieme degli strumenti definiti utile e indispensabile ai fini della gestione dei rapporti con l'*in house* regionale, l'approvazione del presente Piano implica per tutte le strutture regionali la necessità di utilizzare le procedure e gli strumenti definiti, che potranno eventualmente subire, senza intaccare il processo, affinamenti e revisioni per renderli aderenti alle mutazioni del contesto.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione procederà al monitoraggio sull'attuazione di tale misura anche in accordo con il Responsabile Anticorruzione del CSI.

7. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il DM 25/09/2015, concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, previene e contrasta l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, disponendo:

- la segnalazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- l'individuazione, ai sensi dell'art. 6, del “Gestore”, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.).

In adempimento a quanto sopra illustrato, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 27-7730 del 19 ottobre 2018, ha ritenuto opportuno che la gestione delle attività descritte, in ragione della loro specificità e congruenza con l'ambito delle funzioni riferito al Settore “Trasparenza e Anticorruzione”, siano ascritte a detta struttura, nominando il Responsabile Anticorruzione quale “Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio”.

La citata deliberazione precisa inoltre che:

a) il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

b) il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

- c) la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
- d) il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa.

Proprio al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, è stata istituita una apposita casella di posta elettronica (segnalazioni.antiriciclaggio@regione.piemonte.it) a cui possono essere trasmesse le segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

Pertanto, il Dirigente che ritenga di avere notizia, sulla base degli indicatori di anomalia, della presenza di un'attività sospetta, deve effettuare la segnalazione al “Gestore” avendo cura, al fine di consentire una adeguata istruttoria da parte del “Gestore” stesso, di indicare alcuni elementi essenziali:

- elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto (occorre fare riferimento al contesto economico finanziario illustrando in modo esauriente i motivi del sospetto);
- eventuali documenti allegati.

Sarà poi cura del “Gestore”, a seguito di una breve istruttoria, trasmettere le informazioni all'UIF prestando particolare attenzione alla riservatezza del segnalante.

Al fine di dare piena attuazione a quanto sopra descritto, è stata predisposta una circolare informativa (prot. n. 185 del 13/02/2019) che è stata trasmessa a tutte le strutture regionali; nel corso della Giornata per la Trasparenza, inoltre è stata dedicata particolare attenzione alla tematica dell'antiriciclaggio proprio al fine di generare una maggiore consapevolezza nel personale regionale, con particolare riferimento ai dipendenti che si occupano della gestione di denaro nelle varie forme (attività di ragioneria ma anche attribuzione di contributi, gestione di bandi, ecc).

Nel corso del 2020 saranno attivati laboratori formativi per fornire competenze specifiche, rivolte soprattutto a dirigenti e titolari di posizione organizzativa che svolgono attività in cui è potenzialmente possibile rilevare operazioni sospette.

8. PUBBLICITÀ DEL PIANO

Pubblicità al personale

Il P.T.P.C. è pubblicato sulla intranet regionale e tale pubblicazione è portata a conoscenza di tutto il personale da parte del Responsabile Anticorruzione per il tramite dei direttori regionali.

Per quanto riguarda il personale di nuova assunzione o i firmatari di contratti di collaborazione o consulenza, il P.T.P.C. sarà trasmesso al momento della presa di servizio e l'obbligo della sua osservanza costituirà oggetto di apposita previsione nel contratto individuale di lavoro/di incarico.

Pubblicità all'esterno

Il P.T.P.C.T è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso sull'home page.

Nell'ambito delle iniziative di promozione del P.T.P.C.T., assume un ruolo fondamentale l'organizzazione delle giornate della trasparenza previste dal decreto legislativo n. 150/2009, le quali sono da considerarsi a tutti gli effetti la sede opportuna per illustrare il P.T.P.C.T. a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

9. RELAZIONI DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 il Responsabile della Trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette al Nucleo di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione la Relazione annuale sull'attività svolta. Per l'anno 2019 tale termine è stato prorogato al 31 gennaio 2020. La relazione è pubblicata ed è consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente".

10. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

(cfr. tabella di seguito riportata)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE		
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione	
3	Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Disposizioni generali Art. 12 d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10, c. 8 l. a)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e suoi allegati. Le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012.	Annuale	Settore Trasparenza e Anticorruzione	manuale	
4				Riferimenti normativi su organizzazione e attività (art. 12 c.1)	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Trasparenza e Anticorruzione – Coordinamento politiche e fondi europei	manuale. Inviare richiesta a redazioneweb.trasparenza@regione.piemonte.it	
5				Atti amministrativi generali (art. 12, c. 1)	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	manuale/ link BUR. Inviare richiesta a redazioneweb.trasparenza@regione.piemonte.it	
6				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	manuale	
7			Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	Collegamento alla Banca Dati Arianna	
8			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Direzione della Giunta regionale/Settore Trasparenza e Anticorruzione	manuale	
9			Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni	Tempestivo	Strutture regionali interessate - Settore Trasparenza e anticorruzione -	manuale. Inviare richiesta a redazioneweb.trasparenza@regione.piemonte.it
10					Per i titolari di incarichi politici, (anche se non di carattere elettivo) gli enti pubblicano i seguenti documenti:	entro tre mesi dalla	Direzione della Giunta Regionale		
11	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo e delle competenze								

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
12	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali	Curricula	elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14 c. 2)		manuale
13					Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Direzione della Giunta regionale	manuale
14					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Direzione della Giunta regionale	manuale
15					Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Consiglio regionale/Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale	Link L.R.17/2012
16					Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Link L.R.17/2012		
17					1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale		Link L.R.17/2012
18					2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale		Link L.R.17/2012
19					3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		Link L.R.17/2012
20					4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		Link L.R.17/2012
21								

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
22				Per i consiglieri regionali e i componenti della giunta regionale (art. 1, c. 1, legge 441 del 1982):	dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Link L.R.17/2012
23		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		manuale /Link L.R.17/2012
24		Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Link L.R.17/2012
25				Atti e relazioni degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
26		Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	pubblicato manuale link
27				Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	
28					Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
29		Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture regionali, l'URP	pubblicato manuale link
30			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture regionali interessate	Automatismi CONTABILIA /CLEARO'
31					Per ciascun titolare di incarico:			

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
32	Consulenti e collaboratori		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		manuale in parte
33			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Automatismi Contabilità /CLEARO'
34			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		manuale
35			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		manuale
36			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo		manuale
37		Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1 quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative (privi di deleghe) redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	automatismi HR/CLEARO'
38		Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale
39			Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale.
40		Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale
41	PERSONALE		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
42		Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale
43		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale/Tutte le strutture regionali interessate	manuale
44		Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale
45			Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale	manuale
46		Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Direzione della Giunta Regionale	manuale
47		Nucleo di Valutazione	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Nucleo di Valutazione (da pubblicare in tabelle)	Nominativi, curricula, compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nucleo di Valutazione/ Direzione della Giunta Regionale	manuale
48	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale; Strutture regionali interessate;	manuale
49			Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi in corso	Elenco dei bandi in corso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale; Strutture regionali interessate;	manuale
50		Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Nucleo di Valutazione/Direzione della Giunta Regionale	manuale
51		Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nucleo di Valutazione/Direzione della Giunta Regionale	manuale

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
52	Performance	Relazione sulla Performance	lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		manuale
53		Documento del Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012	Documento Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance	Documento del Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		manuale
54		Relazione del Nucleo di valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013	Relazione Nucleo di Valutazione sul funzionamento del Sistema	Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		manuale
55		Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nucleo di Valutazione/Direzione della Giunta Regionale	manuale
56				(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nucleo di Valutazione/Direzione della Giunta Regionale	manuale
57		Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nucleo di Valutazione/Direzione della Giunta Regionale	manuale
58					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi			
59					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti			
60					Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonchè quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzioni vigilanti/ Direzione della Giunta Regionale	manuale.
61					Per ciascuno degli enti:			
62					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
63		Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
64					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
65					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
66					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
67					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
68					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
69					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
70					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente). Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
71					Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
72					Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale/ Settore Società Partecipate	manuale /link
73					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
74					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
75					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
76					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
77	Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013; art. 22 commi 1 lettera d) bis e comma 3 d lgs 33/2013. Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Società partecipate e provvedimenti (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
78					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
79					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
80					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
81					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) e Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)			
82					Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate			
83					Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)			
84					Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate			
85					Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
86					Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzioni vigilanti/ Direzione della Giunta Regionale	manuale
87					Per ciascuno degli enti:			
88					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
89					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
90		Enti di diritto privato controllati	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013. Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
91					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
92					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
93					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
94					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
95					7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
96					7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
97					Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
98		Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzioni vigilanti	manuale
99	Attività e procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento:		Strutture regionali interessate	Automatica. Scarico da applicativo Apro
100					1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
101					2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
102					3) la struttura responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
103					4) ove diverso, la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile della struttura unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
104					5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
105		Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
106			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
107			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
108			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
109			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
110			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
111					Per i procedimenti ad istanza di parte:			
112			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
113			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
114		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture regionali	Automatica. Scarico da applicativo Apro
115		Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture regionali interessate	pubblicato con automatismo BUR/CLEARO'

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
116	Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	pubblicato con automatismoBUR /CLEARO'
117	Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	Strutture regionali interessate	pubblicato in parte manualmente, in parte con automatismi.
118			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 1, c. 32, legge 190/2012; d. lgs. 50/2016			Tempestivo		
119			Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 1, c. 32, legge 190/2012; d. lgs. 50/2016			Annuale. Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 50/2016		
120			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Strutture regionali interessate	Manuale per DGR

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
121	Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura			Per ciascuna procedura:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	Manuale per DGR, automatico per DD
122			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	pubblicato automatismi Contabilia/ CLEARO'
123			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)			
124			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 2, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
125			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
126			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
127			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
128			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
129			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		manuale
130			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		manuale
131			Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		
132			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Direzione competente	manuale
133			modalità art 26 c. 1 d. lgs. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	in parte manuale, in parte automatico
134				Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
135					Per ciascun atto:		Direzione competente	

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
136	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		Atti di concessione art 26 c. 2 d. lgs. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
137				Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
138				Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
139				Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
140				Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
141				Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
142				Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione competente	
143				Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		
144		Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	documenti e gli allegati del bilancio preventivo. Dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio	Manuale

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
145	Bilanci	e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	documenti e gli allegati del bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio	Manuale
146		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio	Manuale
147	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse finanziarie e patrimonio	manuale
148		Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse finanziarie e patrimonio	manuale
149	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli e rilievi sull'amministrazione	OIV Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,	atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nucleo di Valutazione/Direzione della Giunta Regionale	manuale
150				la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse finanziarie e patrimonio	manuale
151				Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e dei suoi uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione della Giunta Regionale, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio	link Corte dei conti
152		Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	manuale. Inviare richiesta a redazioneweb.trasparenza@regione.piemonte.it

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
153	Servizi erogati	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Direzione della Giunta Regionale	manuale. Inviare richiesta a redazioneweb.trasparenza@regione.piemonte.it
154			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo		
155			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo		
156	Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	(art. 4 bis d. lgs. 33)	Dati sui pagamenti	dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	trimestrale	Direzione Risorse finanziarie e patrimonio	manuale
157		Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti), nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Risorse finanziarie e patrimonio	manuale
158			Art. 33, d.lgs. n. 33/2014	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti),	trimestrale		
159		IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
160	Opere pubbliche		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	manuale
161			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche,	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		link sezione tematica
162			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in tabelle)	le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
163								
164	Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Ambiente, Energia e Territorio	link sezione tematica
165				Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture competenti per la pubblicazione dei dati di cui all'art. 2 c. 1 lettera a) del d. lgs. 195/2005	link sezione tematica

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
166	Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
167				Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
168				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
169				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
170				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
171				Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
172				Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
173	Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Sanità	manuale
174				(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Sanità	
175	Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture regionali interessate	manuale
176			Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
177			Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (D. Lgs. 33/2013)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Individuazione dei Soggetti coinvolti e pianificazione interventi						REGIONE PIEMONTE	
2	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Strutture competenti per la pubblicazione	Modalità di pubblicazione
178	Altri contenuti - Prevenzione della corruzione		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	Settore Trasparenza e Anticorruzione	manuale
179			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)		
180			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo		
181	Altri contenuti - Accesso civico	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Settore Trasparenza e Anticorruzione	manuale
182			Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Settore Trasparenza e Anticorruzione	manuale
183			Linee Guida ANAC FOIA del 1309 del 2016	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Settore Trasparenza e Anticorruzione	manuale
184	Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	Settore Sistemi informativi	manuale link Open data
185				Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni	Annuale		
186			Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Settore Sistemi informativi/Direzione della Giunta Regionale	manuale
187			Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005	Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica.	Annuale		manuale
188	Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori da pubblicare individuati nel PTPC	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Strutture regionali - competenza diffusa	mandare/censimento. Inviare richiesta a redazioneweb.trasparenza@regione.piemonte.it